RIFLESSIONI
SULL' ALLOCUZIONE DEL PAPA,
E
SULLA PROTESTA FISCALE,
CONCERNENTI LA CHINEA.
IN RISPOSTA AD UN AMICO.

Del Sig.r Cons.re e Presidente D. Francesco Peccheneda

Voi stupite, che Roma stiasene tranquilla, dopo un irruente oltraggioso insulto inferito alla Sovranità delle Sicilie, e dopo una pubblica e solenne contestazione fatta dinanzi al Popolo; in tempo che l'assurda, e mostruosa pretensione Pontificia sopra i Regni, e gl'Imperi, e sopra le Genti e le Nazioni tutte della Terra è stata proscritta, cancellata, e detestata dall' Universo. Dite nella vostra lettera, che non è più tollerabile a dì nostri, che si porti come in trionfo un errore; che si presti orecchio ad una favola; e che si autorizzi un sogno, ch'ebbe origine ne' tempi barbarici, ed è stata la fatale cagione, onde si è veduta più volte lacerata la Chiesa, e turbata la pace e la quiete de' Popoli.

Accennate di vantaggio, che l'Allocuzione del Papa, e la Proteſta Fiſcale, ſieno dirette l'una e l'altra a rinnovare la barbara e funeſta memoria delle ferite impreſſe a tutt' i Sovrani; e che l'una e l'altra vengano a ledere il dritto della Natura, e delle Genti, l'eſempio e la Dottrina di Criſto, e degli Apoſtoli, e la tradizione Evangelica, depoſitata per provvida Divina diſpoſizione, non già nelle mani di un ſolo, ma di tutta la Chieſa, e promulgata dalle voci de' PP., e de' Concilj. Soggiugnete poi, che ciò ſia derivato dalla confuſione fattaſi di Chieſa e Corte, di Cattedra e Trono, di Sacerdozio ed Impero; laddove i limiti dell' una e dell' altra Poteſtà ſono ſtati preſcritti dallo ſteſſo Dio Creatore e Signore dell' Univerſo.

Vi lagnate non di Pio VI., il quale altra volta anche per una ſognata leſione de' dritti Pontificii intrapreſe un lungo, e penoſo viaggio; ma de' ſuoi Miniſtri, i quali amando unicamente la pompa e 'l faſto, e chiedendo ſoltanto il temporale vantaggio, e non il Regno di Gesu-Criſto, lo abbiano inſidioſamente indotto ad un paſſo, che ſarà riguardato maiſempre come una macchia al ſuo glorioſo Pontificato; ſe pur egli prontamente non vi appreſti riparo con altra pubblica, ſolenne, e veramente Apoſtolica ritrattazione. A tal uopo recate l' eſempio di S. Pietro ſuo predeceſ-

ſore,

fore, il quale accolse con umiltà l'avvertimento di S. Paolo, che gli dovè resistere in faccia, perchè meritava riprensione (a); e rammentate eziandio l'opportuna riflessione di S. Agostino: „ Quello (dic' egli) che da Paolo utilmente
„ faceasi con una libertà di carità, dallo stesso Pietro fu
„ ricevuto con santa, benigna, e pia umiltà; ed in tal
„ guisa più raro, e più santo è l'esempio che lasciò Pietro
„ a' SUCCESSORI di non isdegnare (se mai dal retto sentiero
„ traviassero) di essere corretti dagl' inferiori, che quello
„ che diede Paolo a' minori di resistere, salva la fraterna
„ carità, a' maggiori, per sostenere l' Evangelica verità:
„ conciosiachè più degno di ammirazione e di lode si è
„ l' ascoltar *volentieri* colui che corregge, che correggere
„ l'errante. Ha adunque Paolo la lode di *giusta libertà*; ha
„ Pietro quella di *santa umiltà* (b) „.

Fi-

(a) *Ep. ad Galat. Cap. II. v.* 11. Cum autem venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat.

(b) *Ep.* 82. *ad Hieron.* Ipse vero Petrus, quod a Paulo fiebat utiliter libertate caritatis, sanctæ ac benignæ pietate humilitatis accepit; atque ita rarius, & sanctius exemplum POSTERIS præbuit, quo non dedignarentur etiam a posterioribus corrigi; quam Paulus, quo confidenter auderent etiam minores majoribus pro defendenda Evangelica veritate, salva fraterna caritate, resistere. Nam cum satius sit, a tenendo itinere in

aul-

Finalmente avvertite, che sebbene questa novità, che vi ha tanto sorpreso, non abbia prodotti gli effetti medesimi presso la gente culta; dappoichè agli uni ha cagionata derisione e disprezzo, ed agli altri, come a voi, indignazione e pio desiderio di vederne l'emenda; pur non di meno non si potrà mai evitare lo scandalo, che a tutti generalmente ha prodotto. E perciò la vostra singolar pietà vi suggerisce doversi trovar de' mezzi, onde il Ministero Pontificio abborrisca e detesti una volta l'inganno, ed ardentemente desiderate, che almeno questo per altro evidentissimo argomento sia trattato in modo, che ricordata a tutti la mostruosità dell'erronea pretensione di Roma, si bandisse perpetuamente l'errore: ed in questo modo, restando sempre ferma, com'è stata, e sarà sempre invariabile, come nel suo centro di unità, la regola di fede, risplendesse vieppiù la Santità della Religione, e si ricomponesse sulla vera canonica base la soda dottrina della Chiesa, e la sana morale. Ed in vero voi dite, che siccome i Principi del secolo sono debitori a Dio di sostenere l'una e l'altra col terrore del-

---

nullo, quam in aliquo declinare, multo est tamen mirabilius, & laudabilius, libenter accipere corrigentem, quam audacter corrigere deviantem. Est laus itaque *justæ libertatis* in Paulo, & *sanctæ humilitatis* in Petro.

della disciplina (a); così sarebbe a desiderarsi, che lo stesso Pontefice Romano con l'ajuto de' Principi Cattolici, o almeno i Principi stessi richiamassero l'Ordine Sacerdotale all' esercizio soltanto del lor Divino Ministero, per vedersi rivolto tutto alla carità, alla umiltà, ed alla pace.

Quindi conchiudete, che da me si ponderasse attentamente così il foglio, che contiene l'Allocuzione del Papa, nella quale si pretende obbligato il Re di Napoli ad una piena servitù, e vassallaggio, come l'altro, in cui è distesa la famosa protesta del suo Fiscale, il quale erge il Trono Pontificio ad un SUPREMO, VERO, e DIRETTO DOMINIO sulle Sicilie; e chiedete, che fattevi le opportune *riflessioni*, ve le comunicassi.

Ho già eseguito quanto m'imponete. Eccole ripartite ne' seguenti Articoli.

AR-

(a) *Vedi presso Graziano il Can. Principes Saeculi* 20. C. XXIII. q. 5.

ARTICOLO I.

Si riflette sul luogo, e tempo, e fulle circoftanze, nelle quali fu proferita l'Allocuzione del Papa, e la Protefta Fifcale.

LA noftra Santa Religione è fondata full' eterna bafe della verità, e fulla Divina Miffione di Gesù Crifto, per riconciliare l' uomo con Dio, e per li meriti di Gesù Crifto medefimo renderlo capace dell' acquifto immortale del Regno de' Cieli.

Ciò pofto; facciamci nel Vaticano, dov' è il gran Tempio, e la Cattedra di Pietro, e dove fi celebra in ogni anno la Feftività del gloriofo martirio del Principe degli Apoftoli, e dell' Apoftolo delle Genti. Ricordiamoci del Sermone del Sommo Pontefice S. Leone Magno recitato nel V. fecolo nel giorno appunto della Feftività di quefti due Santi, ove egli rivolgendofi a quell' Augufta Città, allora Capitale dell' Orbe Romano, e dominata dagl' Imperadori, in tal guifa direffe a tutta Roma le fue Apoftoliche voci. „ Quefti fono quei due Eroi, per mezzo de' „ quali avefti, o Roma, LO SPLENDORE del Vangelo di „ Crifto; e Tu, che per lo addietro fei ftata maeftra dell'

„ erro-

„ *errore*, sei oggi divenuta la discepola della *verità*. Questi sono i tuoi Padri, ed i veri tuoi Pastori, i quali ti
„ aprirono la strada ai *Regni Celesti*, molto meglio, e più
„ felicemente di quei, che gittarono i fondamenti delle tue
„ mura; dacchè colui che ti diede il nome, lo deturpò con
„ la strage del proprio fratello. Questi son dessi, i quali
„ innalzarono Te alla gloria di esser riputata *Gente santa*,
„ *Popolo eletto*, *Città Sacerdotale* e *Regia*, divenuta Capo dell'Orbe per la Cattedra di Pietro, acciocchè ti potessi maggiormente dilatare colla Religione Divina, che
„ colla dominazione terrena. Imperciocchè, sebbene ingrandita con molte vittorie, avessi esteso per terra e per mare
„ il tuo Impero; è però minore la conquista fatta colle
„ armi, di quella che ti ha procurata la pace Cristiana (a).

B Or

(a) *S. Leon. Serm. LXXXII. In Nat. Apost. Petri & Pauli Cap.* 1. Veruntamen hodierna festivitas, præter illam reverentiam, quam toto terrarum orbe promeruit, speciali & propria nostræ Urbis exultatione veneranda est: ut ubi præcipuorum Apostolorum glorificatus est exitus, ibi in die martyrii eorum sit lætitiæ principatus. Isti enim sunt viri, per quos tibi Evangelium Christi, Roma, RESPLENDUIT; & quæ eras magistra *erroris*, facta es discipula *veritatis*. Isti sunt sancti Patres tui, verique Pastores, qui te *regnis cælestibus* inserendam multo melius, multoque felicius condiderunt, quam illi quorum studio prima mœnium tuorum fun-

Or si paragoni col Sermone di S. Leone la moderna Allocuzione del Papa. In questa nulla si legge del *Regno de' Cieli*, nulla della salute delle anime, nulla della potestà spirituale, nulla del Vangelo, della *Gente santa*, *e del Popolo eletto*; ma vi si legge tutt'altro. Si crede oscurato lo SPLENDORE di quel giorno, per non essersi veduta l'offerta della Chinea colla solita pompa, in ricognizione del supposto dominio diretto della Santa Sede (*a*).

Come stupite voi, stupirà senza fallo tutto il genere umano nel considerare la diversità del Sermone d'un Papa dal Sermone dell'altro. Quello di S. Leone spira da pertutto santità, e dottrina celeste, zelo, e vero *splendore* fondato sulla luce del Vangelo (*b*), ch'è la luce di verità, di-

fundamenta locata sunt: ex quibus is, qui tibi nomen dedit, fraterna te cæde fœdavit. Isti sunt, qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut *gens sancta*, *populus electus*, *civitas Sacerdotalis*, *& regia*, per sacram Beati Petri sedem caput Orbis effecta, latius præsideres Religione Divina, quam *dominatione terrena* - - - - - - - Quamvis enim multis aucta victoriis jus Imperii tui terra marique protuleris, minus tamen est quod tibi bellicus labor subdidit, quam quod pax Christiana subjecit.

(a) *Parole dell' Allocuzione*. Hujus diei celebritatem imminutam, SPLENDOREM obscuratum.

(b) *S. Paul. ad Corint. Ep. I. Cap.* 2. *v*. 4. Et sermo meus, & prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus, & virtutis.

dileguatrice delle tenebre e dell' errore, annunciatrice di un Regno non terreno, ma Celeste, apportatrice di carità, di bene sodo, ed eterno, e di pace tra gli uomini; e l'altro di Pio VI. è tutto rivolto a grandezze terrene, a vassallaggi, e a supremi dominii sopra i Regni, e le Nazioni, a Palafreni ornati, ed a pompe. Il primo è ben degno del luogo, o sia del Tempio di Dio, ove fu proferito; laddove sembra che il secondo non si convenga alla Casa di Dio, ch'è Casa di Orazione (*a*), ma piuttosto alla Gran Camera di un Parlamento.

Se poi si ponga mente al tempo della solennità, in cui furono recitati, ben si rileva dal Sermone di S. Leone la vera gloria e grandezza, che acquistò Roma colla luce del Vangelo, e'l miracoloso cambiamento di essere da *maestra* dell' errore divenuta *discepola* di verità.

Cresce finalmente lo stupore, se si riflette in quali circostanze fu promulgata la Papale Allocuzione; in circostanze appunto, che si ascoltava per mezzo di S. Agostino la voce della Chiesa Universale nel giorno della vigilia di

(a) *Marc. XI.* 17. Et docebat, dicens eis: Nonne scriptum est: quia domus mea, domus orationis vocabitur omnibus gentibus? Vos autem fecistis eam speluncam latronum.

S. Pietro, con quelle parole dell' Omelia del Santo (a). „ Sia
„ dovere di amore il pascere il gregge del Signore, se fu
„ indizio di timore il negarne il Pastore. Coloro, i quali
„ pascolano le pecorelle di Cristo, ad oggetto di volerle
„ *sue*, e non di Cristo, son convinti di amare se stessi, e
„ non Cristo, *colla cupidigia* o *di gloriarsene*, o *di domi-*
„ *nare*, *o di acquistare*, non coll' amore di obbedire, di soc-
„ correre, e di piacere a Dio.

Chiunque consideri le recate parole, comprenderà qual sia il debito del Successore di Pietro, e del vero Pastore, e se la maraviglia destata nel petto de' Cardinali, e del Popolo d' essersi sottratto, come nell' Allocuzione si enuncia, il preteso *pieno omaggio, ligio e vassallaggio* in quel giorno, sia corrispondente a quella della Gente Santa, e del Popolo eletto, che attendeva le voci del Pastore animato dalla stessa carità di Pietro nell' ubbidire, nel soccorrere, e nel piacere a Dio, lasciata la cupidigia di gloria mondana, di dominazione terrena, e di acquisto temporale.

AR-

(a) *D. August. Tract. CXXIII. sopra S. Gio: sulle parole: Simon Joannis, diligis me plus his?* Sit amoris officium, pascere Dominicum gregem, si fuit timoris indicium negare Pastorem. Qui hoc animo pascunt oves Christi, ut suas velint esse, non Christi, se convincuntur amare, non Christum, *vel gloriandi, vel dominandi, vel adquirendi cupiditate*, non obediendi, & subveniendi, & Deo placendi caritate.

ARTICOLO II.

Si riflette sull' Autore dell' Allocuzione, e su de' Caratteri che adornano la vera grandezza del Pontificato Romano.

IL Papa Pio VI. come colui, il quale siede sulla Cattedra di S.Pietro, e che come tale sarà maisempre venerato con perenne ossequio da tutta la Chiesa Cattolica, deve da quella annunziare la verità, la giustizia Cristiana, e la pace.

Si considera perciò nella sua persona il carattere di un Pastore mansueto, che pascer deve le pecorelle non già sue, ma di Gesù Cristo (*a*).

Deve essere anche riguardato come un servo fedele e prudente; e come Ministro dev' esser persuaso, che sia tenuto egli il primo realmente servire e ministrare, e non già esser ministrato e servito (*b*).

Inol-

(a) *Joann. XXI.* 17. Pasce oves meas.

(b) *Matth. XX.* 25. *a* 28. Jesus autem vocavit eos ad se, & ait: scitis quia Principes Gentium dominantur eorum, & qui majores sunt, potestatem exercent in eos. *Non ita erit inter vos*: sed quicunque voluerit inter vos major fieri, sit vester minister: & qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sicut Filius Hominis non venit MINISTRARI, sed MINISTRARE, & dare animam suam, redemptionem pro multis.

Inoltre ha il sublime carattere di essere un di quei Vescovi, che lo Spirito Santo ha posti a reggere la Chiesa di Dio, che ha redenta col suo sangue (a).

E siccome per Divina istituzione la Gerarchia Ecclesiastica è composta di Vescovi, Presbiteri, e Ministri, così è pur egli riconosciuto da tutta la Chiesa Cattolica come Capo, decorato di quella Potestà Spirituale circoscritta da Gesù Cristo, e da' Concilii della Chiesa Universale, di cui non dovrà giammai abusare.

E finalmente come apportatore della pace, è colui che non si può mischiare nei dritti dell' Impero; nè dev' essere, come non sarà egli mai autore di turbamenti, di rivoluzioni, di scandali, non seminatore di zizzanie, e di abusi, nè in pregiudizio dell' autorità ordinaria de' Vescovi deve oltrepassare i limiti della sua *missione* tramandatagli da Gesù Cristo, ed esercitata da S. Pietro suo predecessore, di cui esser deve un perfetto imitatore, nè può estendere il privilegio della Cattedra di Pietro nel distruggere, ma nell' edificare con l' esempio, e colla parola uniforme sempre, e consentanea alla Divina Legge di Gesù Cristo.

Le

(a) *Act. Apost. XX.* 28. Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam adquisivit sanguine suo.

Le quali coſe così eſſendo, alcune rifleſſioni vengon pronte ſul tenore dell' Allocuzione e Proteſta, di cui ſi tratta; dappoichè ſi vede in primo luogo, che il Papa, ſorpreſo, come ſi deve preſupporre, da' ſuoi Miniſtri, niuno de' ſuoi veri e ſublimi caratteri ſpiegò in quella celebre funzione. Non diſſe a' Cardinali, e al Popolo Romano, ch' egli era un Paſtore, che doveva paſcere il gregge del Signore, e non ſuo, per cui Criſto verſò il prezioſo ſuo ſangue. Non rammentò l' aſſoluto e preciſo dovere, qual' era quello di provvedere ben preſto le Chieſe vacanti di Paſtori; dopo aver tirato a ſe il dritto Metropolitico della conferma e conſacrazione. Non fece preſente l' imminente riſchio, in cui, ſecondo i ſacri canoni, correva Roma di perdere una tal prerogativa, per doverſi con l' ingiuſto rifiuto di conſacrar i Veſcovi del Regno di Napoli ripriſtinare l' autorità de' Concilii Provinciali, e de' Veſcovi (a): imperciocchè le pecore, le quali, ſiccome ſi è più volte accennato, non ſono ſue, ma di Criſto, non poſſono laſciarſi in abbandono, col pericolo di perderſi.

Molto ſi parla di un Trattato di controverſie non già

(a) *Conc. Sardic. Can. VI.* Oſius Epiſcopus dixit: Si contigerit in una Provincia &c.

già ſulle regole di Fede, le quali ſono invariabili, irreformabili, eterne, e non ſoggette a Trattati, ma ſull' *autorità*, *e giurisdizione Eccleſiaſtica* (*a*), e ſu quelle materie di pura diſciplina, che ſono indifferenti; e volendoſi per mezzo di Trattati giugnere al propoſto fine, ſi fa naſcere una legge di neceſſità, acciocchè un Principe pio e religioſo vedendo, per dir così, affamate le pecorelle di Criſto, venga obbligato a ſoffrir lesione ne' ſuoi dritti, ed in quelli della nativa ed ordinaria autorità de' Veſcovi. Ma nè l' uno, nè l'altro ſi dee permettere. Non dee il Principe allacciare con nuovi vincoli il ſuo Governo, e la poteſtà Veſcovile; e la legge ſteſſa di neceſſità vincendo tutti gli oſtacoli, richiama toſto in oſſervanza l'antica diſciplina: dappoichè la neceſſità è tale, ch'ella è legge a ſe ſteſſa (*b*), e ben vi ha proveduto Gesù Criſto medeſimo, e la Chieſa ſua Spoſa.

Si vede in ſecondo luogo, che il Papa, il quale dovrebbe in qualità di ſervo fedele e prudente, e di miniſtro di Ge-

(a) *Parole dell' Allocuzione*. Ut controversiæ omnes de *Ecclesiaſtica auctoritate*, *& jurisdictione* cum Rege componerentur.

(b) *Fevret Traité de l' Abus Liv. I. Chap. VIII. n.* 6. Les Ecclesiaſtiques n'ont point de privileges alleguer contre la necessitè, *quæ ipsa sibi lex eſt*, *& omnibus imperat*,

Gesù Cristo servire e ministrare (*a*), come fece il nostro Divin Maestro, non cura tal ministero; e non vedendo per quella volta la solita pia offerta del Re di Napoli, ch'egli chiama *censo*, si erge in padron diretto del Regno, e pretende la servitù, e 'l vassallaggio da un Principe, che riconosce immediatamente da Dio la sua Sovranità.

Ecco a che si risolve il Sermone d'un Papa, d'un Pastore, d'un Ministro, d' un Sommo Sacerdote! Sarà una novità sorprendente per la posterità il sentire, che non si aspetta un momento di tempo per la pretesa mancanza; e che si esclama con impazienza sulla perdita di una limosina, che si vuol chiamare *tributo*, e sulla presentazione d'un palafreno bianco, che non si vide in quel giorno colla consueta pompa, senza che del Regno di Dio, del Regno celeste, e del ministero della parola, e delle povere anime, che periscono della fame spirituale, si faccia alcun motto, nè si mostri la menoma premura.

S. Paolo che direbbe in questa occasione allo stesso S. Pietro? S. Paolo medesimo farebbe sapere a tutti qual' era il ministero Apostolico. „ Così Noi consideri ognuno come Mi-

(a) *Matth.* XX. 25. *a* 28.

„ nistri di Cristo, e dispensatori de'misteri di Dio (a) „. E ciò disse, affinchè niuno di coloro, che a tale officio son chiamati, si arrogasse più di quello che se gli conviene, ed affinchè ne avessero gli altri una giusta stima.

Posto il ministero Apostolico qual sia; che si dirà di Pio VI.? E' ben noto, per tralasciare gli altri, ciò che si è detto di Giulio II.. „ Videsi (son parole del Muratori (b))
„ nel verno di quest'anno (1511.) uno spettacolo, che fu,
„ e sarà sempre *deplorabile* nella Chiesa di Dio; cioè un
„ vecchio Papa fare da Generale di armata, e comandare
„ artiglierie ed assalti, senza curare l'alta sua Dignità, e
„ i doveri di chi è Vicario del mansueto, e pacifico nostro
„ Salvadore.

AR.

(a) *Ep. I. ad Corint. Cap.* 4. *v.* 1. Sic nos existimet homo ut Ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei.

(b) *Annal. d'Italia an.* 1511.

ARTICOLO III.

Si riflette sull' oggetto dell' Allocuzione Pontificia, e della Protesta Fiscale.

IL Papa nel suo Sermone manifestò chiaramente, che la celebrità, e lo *splendore* di quel dì festivo dipendeva appunto dalla Chinea; e manifestò parimenti la sua tristezza, per essersi sottratta agli occhi del Popolo la solita pompa, che anzioso attendeva (*a*). Chi crederebbe, che potesse tutto ciò cader in mente al Successor di S. Pietro? Passiamo ad osservarne più da vicino la cagione. La Chinea, il censo, e la pompa, secondo la idea del Papa, conteneva il pieno omaggio, ligio, e vassallaggio di Ferdinando Re dell'una, e dell'altra Sicilia alla S. Sede, ed a lui (*b*). Dunque Roma, maestra una volta di errore, e per la predicazione degli

(a) *Parole dell' Allocuzione*. Ut jure Apostolicæ Sedis omnium luculentissimo debiti huius sollemnis homagii convulso, eoque Popularium oculis subtracto, mœrorem Nobis adjungerent.

(b) *Parole dell' Allocuzione*. Hujus diei celebritatem imminutam, splendorem obscuratum, plenum homagium, ligium, ac vassallaggium, quod Sanctæ huic Petri Sedi, Nobisque sacramento quotannis exhibiturum se obstrinxerat.

Apoſtoli , di cui ſolennizzava il martirio , divenuta diſcepola di verità, altro non attende , che di veder , come in trionfo, il pieno omaggio di un Re , che oſa chiamar ſuo Vaſſallo.

Ma il Re delle Sicilie ha ſempre creduto, e crede, che l'offerta , e la maniera di farſi , ſia tutta arbitraria , e non ſia ſtata , nè ſia, che una mera perſonale divozione de' ſuoi ſereniſſimi Anteceſſori , e ſua , la quale non ha giammai prodotta , nè potrà produrre obbligazione alcuna di continuarſi per qualunque motivo, o preteſto di convenienza, o di ſolito, e molto meno di preſcrizione; e perciò l'aſſunto Pontificio intereſſando molto quel decoro, ch'è inſeparabile dalla ſua Corona, quella Sovranità, che riconoſce immediatamente da Dio, e quel diritto, del quale è il Re debitore ai ſuoi Succeſſori, doveva renderlo avvertito di fare l'offerta, o non farla, ed interromperla a ſuo pieno, e libero piacimento.

Nella proteſta Fiſcale ſi paleſa più apertamente da qual fonte ſi fa derivare il preteſo obbligo del Re alla preſtazione del cenſo, e della Chinea con la conſueta pompa, con quelle parole: *in ricognizione del supremo, vero, e diretto dominio, che ha la Sede Apoſtolica ſul Regno di Sicilia con tutta la terra di quà del Faro fino a' confini della Terra*

ra dello Stato della Chieſa (a). Il Papa adunque s' innalza alla più che temporale grandezza di *ſupremo*, *vero*, *e diretto Signore delle Sicilie*.

La Sovranità nell' eſſer ſuo è una, aſſoluta, ed indipendente. I Principi del secolo regnano per volere di Dio. Annunziò queſta verità lo ſteſſo S. Pietro Apoſtolo (b); e fu dettata parimente dalle antiche ſacre carte.

Se poi ſi ponga mente alle recate parole di *ſupremo*, *vero*, *e diretto dominio*, ſi comprende ad evidenza, che queſta aſſerzione ſia una orgoglioſa ed intollerabile vanità, anzi contenga un' oltraggio da doverſi ſottoporre ad una pubblica emenda; dappoichè coſtituiſce la Sovranità ſerva, e precaria di un' altra Poteſtà, e rende moſtruoſo il corpo po-

(a) *Parole della Proteſta*. Nullum magis perspicuum, certumque dari poteſt, Beatiſſime Pater, Jus Sanctæ Sedis, & Cameræ Apoſtolicæ, quam illud exigendi quotannis a Siciliæ Regibus, cum ſolitis ſollemnitatibus SS. Apoſtolorum Petri, & Pauli, ſolutionem cenſus ducatorum ſeptem millium auri de Camera, & præſentationem unius paraſreni albi decenter ornati in recognitionem *ſupremi*, *veri*, & *directi dominii*, quod habet Sedes Apoſtolica ſuper Regno Siciliæ cum tota Terra citra Pharum uſque ad terminos, ſeu confinia Terrarum ſtatus Eccleſiæ.

(b) *Petr. Ep* I. *Cap.* 2. *v.* 13. *a* 15. Subjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum; ſive Regi quaſi præcellenti; ſive Ducibus tamquam ab eo miſſis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum; quia ſic eſt VOLUNTAS DEI.

politico con due teste. Ma di questo argomento cade acconciamente il trattarne nel seguente Articolo.

ARTICOLO IV.

Si considera nel suo essere la Sovranità, e'l Sovrano.

LA Sovranità per Divina disposizione racchiudendo nel suo seno, come a suo centro, la volontà, i dritti, e le sostanze de' Popoli, che compongono l'intera Nazione, e lo Stato; è quella sorgente perenne nommeno della vita, e della libertà, che della conservazione, e sicurezza pubblica.

Il Sovrano, il quale ha il prezioso deposito della Sovranità, di cui è risponsabile a Dio solo, è in coscienza tenuto di farla sussistere in tutta la solida sua estensione, e pienezza; ed è costituito da Dio vindice, e giudice supremo di reintegrar immantinente i dritti inalienabili, ed imprescrittibili, che ne costituiscono l'essenza. Quindi è, che quel Sovrano, il quale abbia il pieno esercizio di tutte le regalie; che sia il solo Legislatore, il Difensore della Patria, il Custode dell'interna, ed esterna pace del Regno, riconosciuto da tutti gli altri Sovrani per li titoli legittimi, che concorrono nella sua sacra Persona, ed acclamato da' suoi Popoli; è ap-

è appunto quel ſolo Sovrano, a cui il dritto Naturale, e delle Genti ha conferito, ed impreſſo il ſacro carattere di Re, unico moderatore del ſuo Regno, unico Capo del Corpo politico, ed unico Padre della ſua Patria.

Poſte queſte maſſime fondamentali, ſulla cui baſe ſi ſoſtengono le ben regolate Monarchie, ſi deduce, che non poſſa eſſerci nell'ordine naturale un'altro Sovrano superiore a coſtui: conciofiachè ſi darebbe in tal caſo un Sovrano di Sovrano, o due Sovrani inſieme, i quali ſenza partaggio ſulla ſteſſa Nazione eſerciterebbero indipendentemente l'un dall'altro la ſteſſa aſſoluta poteſtà, e giuriſdizione; la qual coſa dovrebbe di neceſſità produrre o la diſtruzione de' Capi, o la totale rovina della Nazione; ed allor quando l'uno poteſſe dirſi, o diveniſſe ſuperiore all'altro, il primo ſarebbe il vero Sovrano, e l'altro ſuddito di lui.

Quindi è che il Re di Napoli eſſendo nel pieno, aſſoluto, ed indipendente eſercizio della Sovranità, egli è il supremo, vero, e ſolo Signore legittimo de'ſuoi ſtati; e perciò al Papa niuna, ancorchè un'ombra di Sovranità, può appartenere.

Chi poi non riconoſce il vero depoſitario della Sovranità, e s'inoltra ad attentarla in menoma parte, commette il delitto eſecrando di leſa Maeſtà. Si conſideri ora l'oltraggio,

gio, e la pubblica ingiuria inferita alla Maeſtà Siciliana dal Fiſcale della Camera Apoſtolica, il quale è incorſo in una deteſtanda beſtemmia, volendo, che un Re, un Regno, una Nazione intera ſi ſottometta al supremo, vero, aſſoluto, ed arbitrario potere altrui, per rendere la Nazione incerta della ſua ſalute, e della ſua tranquillità, contro il volere di Dio, la libertà naturale, e contro la voce uniſona di tutte le altre Nazioni; e quindi ſi vegga, se meriti di eſser riputato reo di lesa Maeſtà: dappoichè ſiccome chi offende la Maeſtà Divina, negandole qualche attributo, ſi rende reo di beſtemmia e di leſa Maeſtà Divina, così chi attenta con temerario e ſacrilego ardimento ſpogliare l'individua Sovranità della ſua eſsenza, per inveſtirne altri in pregiudizio del vero Sovrano, che rappreſenta Dio in Terra, ſi fa reo di leſa Maeſtà umana, e ſuddito dell' oltraggiato.

ARTICOLO V.

Esempi.

I Sovrani ſono ſtati, come eſſer dovevano, ſommamente geloſi di conſervare queſta aſſoluta indipendenza. Luminoſi ſono gli eſempi, che hanno eſſi laſciati alla poſterità. Tra i molti gioverà ricordarne alcuni.

Pri-

Primo Esempio.

CArlo M. dopo eſſere ſtato acclamato in Roma, che già poſſedeva, Imperadore di Occidente, e coronato da Papa Leone III., fu da queſto Pontefice *adorato* (a); e ciò avvenne nell'anno 800.. In queſt' anno adunque ſi praticò lo ſteſſo, che per lo innanzi eraſi oſſervato nel ſiſtema di tutta la Chieſa: concioſſiachè, la Chieſa nell' ordine naturale eſſendo nello Stato, e non già lo Stato nella Chieſa (b), dovè il ſuo Capo viſibile, come ſoggetto al Principato, preſtare al nuovo Imperadore la ſolita adorazione del pari, che i predeceſſori Pontefici fatto aveano.

Scorſero dalla coronazione di Carlo M. due ſecoli e mezzo; ed allora fu che la poteſtà ſpirituale de' Papi ſi vide rivolta in aſſurde moſtruoſità, arrogandoſi coſtoro tutto il potere, e'l dominio temporale. In tempo appunto di Gregorio VII. ſi cominciò vieppiù a ſpargere l'errore, e'l Papa ſe ne perſuaſe, ch' egli era *l' aſſoluto Signore dell' Univerſo*; e che eſſendo coſtituito ſopra i *Regni* e le *Genti*,

D po-

(a) *Presso Murat. Annal. d' Italia nell' anno* 800. A Pontifice more antiquorum Principum *adoratus eſt*.

(b) *Opt. Milev. Lib. III.*

poteva colle armi ſpirituali deporre dal Trono gl' Imperadori, ed i Re.

Dacchè Gregorio VII. poſe in pratica queſto errore, cominciarono i Papi a ſconvolgere l' ordine naturale degli Stati, e delle Monarchie, ed uſurpando la poteſtà a Dio ſolo riſerbata, cominciarono ad ergerſi ſulle teſte coronate, per far capire all' Univerſo, che da eſſi aſſolutamente dipendevano i Regni, e gl' Imperi. Ma ſebbene in quell' età tenebroſa andaſſe ormai ſerpendo queſta maſſima deteſtabile; pur nondimeno un ſecolo dopo, o ſia verſo la metà del XII. Secolo avvenne, che Federico I. Imperadore fu coronato da Papa Adriano IV. Due anni dopo la coronazione, o ſia nell' anno 1157. furono spediti dallo ſteſſo Pontefice due Cardinali Legati all' Imperadore, che trovavaſi a Beſanſone, ov' era concorſa molta gente di varie Nazioni, e preſentatiſi con grande oſtentazione e fasto, recarono una lettera del Papa, nella quale vi erano parole, le quali potevano indicare, che l' Impero ſi doveſſe riputare come un *Feudo* ricevuto dalle mani del Papa. Inteſaſi con riſentimento dall' Aſſemblea ſiffatta eſpreſſione, e riſpoſtoſi da uno de' Legati: *Da chi dunque ha l' Impero, ſe non dal Papa?* (a);

Fat-

(a) *Presso Murat. Annali d' Ital. ann.* 1157. A quo ergò habet, si a Domino Papa non habet Imperium?

Fattosi a tali parole un gran rumore, poco mancò, che Ottone Conte Palatino, sguainata la spada, non gli troncasse il capo. Federigo procurò di calmare il tumulto, e mise in sicuro i Legati, con farli immediatamente partire nel dì seguente. Da ciò avvenne, che Federigo promulgò un' Editto, col quale dichiarò, che *l' Impero era indipendente dalla Potestà Ecclesiastica*, riconoscendolo da Dio. Esclamarono in tale occasione non meno gli Stati, che i Vescovi della Germania; tal che lo stesso Papa Adriano fu obbligato a spedire nuovi Legati all'Imperadore, i quali parlandogli con gran riverenza, gli presentarono un' altra lettera, in cui dichiarò, che quando aveva chiamato la Corona dell' Impero *Beneficium*, sotto questa parola aveva inteso *Bonum factum*; e coll' espressione *Conferre*, non aveva preteso, che l'Impero fosse un dono, ma ch' egli aveagli imposto sul capo la marca della Dignità Imperiale (a).

(a) *Presso Dupin de l' Autorité Eccles. e de la Puissan. Temp. Tom. I. p. 235.* Occasione siquidem cuiusdam verbi, quod est *beneficium*, tuus animus, ut dicitur, est commotus, quod utique nedum tanti viri, sed nec cuiuslibet minoris animum merito commovisset. Licet enim hoc nomen, quod est *Beneficium*, apud quosdam in alia significatione, quam ex impositione habeat, assumatur; nunc tamen in ea significatione accipiendum fuerat, quam nos ipsi posuimus, & quam in institutione sua

Secondo Esempio.

QUesta dichiarazione di Papa Adriano doveva far ricredere i successori Pontefici di non potersi ledere la Sovranità, che i Principi riconoscono da Dio, e che il conferire il *beneficio*, che valeva a que' tempi lo stesso, che *feudo*, non poteva indicar altro in bocca di un Papa, che di aver fatta un' opera buona, e meritoria; ma Innocenzo IV. nel 1244. nel I. Concilio di Lione s' innoltrò (presente il Concilio) a profferir sentenza di scomunica contro a Federigo II. Imperadore e Re delle Sicilie; lo dichiarò decaduto dall' Impero, ed assolvè i sudditi dal giuramento di fedeltà;

or-

noscitur retinere. Hoc enim nomen *ex bono & facto* est editum, & dicitur *beneficium* apud nos non FEUDUM, sed BONUM FACTUM. In qua significatione in universo Sacræ Scripturæ corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei non tamquam ex *Feudo*, sed velut ex *benedictione*, & *bono facto* ipsius gubernari dicimur, & nutriri. Et tua quidem magnificentia liquido recognoscit, quod nos ita bene, & honorifice Imperialis Dignitatis insigne tuo capiti imposuimus, ut bonum factum valeat ab omnibus judicari. Unde quod quidem verbum hoc, & illud scilicet *contulimus tibi insigne Imperialis Coronæ*, a sensu suo visi sunt ad alium retorquere, non ex merito causæ, sed de voluntate propria, & illorum suggestione, qui pacem Regni, & Ecclesiæ nullatenus diligunt, hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum *contulimus*, nihil aliud intelleximus, nisi quod superius dictum est, *imposuimus*.

ordinando agli Elettori, che dovessero altro Imperadore eleggere, ch' egli parimente disegnò. Tal sentenza recò stupore, ed orrore a tutt' i circostanti, ed ascoltanti, tra' quali i Padri del Concilio istesso (a); e ciò non ostante l'ardimentoso Papa con lettere la partecipò a tutt' i Principi Cristiani.

E' celebre ciò che fece a tale avviso l'Imperador Federigo Principe di gran cuore; giacchè fattasi recare la corona, rivolto a' suoi Baroni, disse: *Il Pontefice mi ha privato della Corona Imperiale: veggiamo s' egli è così*; e postalasi sul capo seguitò a dire: *Nè il Pontefice, nè il Concilio avevano potestà di torlami* (b).

Ma tanto è lontano, che quest' orrendo attentato scuotesse tutt'i Principi Cristiani, secondo la mira del Papa, che anzi i Principi stessi reclamarono, che non apparteneva al Papa l'istituire, e il deporre l'Imperatore, ma solamente il coronarlo; ed in vero fu Federigo, mentre visse, riconosciuto per tale (c). Ed è notabile, che vi fu a quell' età infelice chi

(a) *Matth. Paris.* Non sine omnium audientium & circumstantium stupore, & horrore.

(b) *Matth. Paris.*

(c) *Trithem.* Per annos ferme sex contra eum nec Papa, nec aliquis Principum prævalere potuit; sed non advertens sententiam Papæ, quam frivolam & injustam esse dicebat, se Imperatorem gessit, magnamque Principum Nobiliorum, & Civitatum usque ad mortem adhærentiam habuit.

chi mosso peravventura dallo spirito di verità, e di religione, nel dover denunziare al Popolo la sentenza di scomuni-nica proferita dal Papa, disse, ch' eranvi delle brighe tra 'l Pontefice, e l' Imperadore, e ch' egli perciò, per quanto era il suo potere, scomunicava chi faceva il torto, ed assolveva chi lo soffriva.

Terzo Esempio.

Bonifacio VIII. nelle quistioni con Filippo il Bello Re di Francia colla bolla *Unam sanctam* disse, che ogni umana creatura era soggetta al Pontefice Romano sì nello spirituale, come nel temporale; e dichiarò, definì, e pronunciò, ch' era ciò di necessità di salute: la qual cosa cagionò de' gran rumori in Francia presso tutti gli Ordini del Regno, i quali fecero sentire al Papa, che *il Regno di Francia non era stato mai soggetto nel temporale*; *e che la Sovranità era assoluta*, *e non riconosceva altro superiore* (a).

Clemente V. vide gli attentati del suo predecessore, e li corresse colla Clementina *Meruit*, colla quale dichiarò, che

(a) *Fevret Liv. I. Chap. VII.*

che per lo temporale il Re di Francia, e i suoi Successori non sarebbero soggetti alla Chiesa Romana; e ad istanza del Re fece radere da' registri Pontificii i rescritti, che Bonifacio aveva fatti inserire contro l'onore e dignità di S. Maestà Reale (a).

Da ciò ben si rileva, che gli attentati, che si son fatti contro la Sovranità, si son dovuti emendare dagli stessi Romani Pontefici, fino a dover *cancellare* gli atti de' loro predecessori da' registri Pontificii.

Quarto Esempio.

E' *Celebre eziandio la risposta* di Ferdinando I. d' Aragona Re di Napoli fatta alle opposizioni d' Innocenzo VIII., e comunicata all' Ambasciadore del Re di Francia, nella quale trattandosi appunto la stessa controversia della Chinea, fece sentire, che il Regno non poteva sottomettersi a servitù; nè si potevano alienare i dritti annessi alla Dignità, ed alla Co-

(a) *Rainald. ad ann.* 1301. *n.* 31. Et de iis rasuris extant in Regesto publicæ tabulæ.

Corona della Maestà Regale; e che quando mai fatto l'avesse, dovea rivocarsi (*a*).

Quinto Esempio.

FErdinando il Cattolico, divenuto egli solo possessore del Regno di Napoli, volle con tanta gelosia sostenere la sua indipendente ed assoluta Sovranità sul medesimo, che nella sua celebrata lettera del dì 2. Maggio 1508. scritta al Vicerè di Napoli Conte di Ripacorsa, fece quel risentimento noto a tutti, in occasione d'un breve relativo alla controversia insorta nella Città della Cava, nella quale la Regina Giovanna, come Città sua, vi avea parte. Fu questo breve notificato senza *exequatur* da un corriere Apostolico allo stesso Vicerè, e questi datone conto al Re, che risedeva allora a Burgos, questo Principe gli spedì la cennata lettera piena di minacce, e molto terribile contro lo stesso Vicerè, per non aver fatto impiccare all'istante il corriere Apostolico apportatore del breve. Fralle altre cose disse, ch'egli ave-

(a) *Mansi in App. Tom. I. Miscell. Balut. pag.* 520. Non potest Regnum servituti submitti, nec alienari possunt deputata Dignitati, & Coronæ Regiæ Majestatis. Quinimmo quando concessisset, merito potuisset exinde revocari.

aveva risoluto, che se Sua Santità non rivocasse tal breve, e tutti gli altri atti consecutivi, avrebbe sottratti dalla di lui ubbidienza tutt' i Regni delle Corone di Castiglia, e di Aragona, e si sarebbe servito di altri mezzi convenienti, secondo l'esigenza d'un caso cotanto grave, ed importante (a).

Sesto Esempio.

I Successori di questo Principe sono stati parimenti così gelosi d.lla loro sublime potestà temporale, ed è stata questa massima fondamentale trasfusa talmente ne' petti di tutta quella illustre Nazione, ch'è ben degno di rimembranza ciò che avvenne in tempo di Filippo II. pronipote di Ferdinando il Cattolico, secondo si rapporta da Carlo Fevret (b). Dice egli, „ che la lettera, la quale scrisse da Trento il Cardinal „ Seripanto il dì 13. Febbrajo 1563. al Cardinal Amulio, fa „ vedere quanto gli Spagnuoli fossero gelosi su questo punto

E „ d'ono-

(a) *Wan-Espen Tom. IX. in Append. Monum. lett. A. p.* 305. Resolvimus si Sua Sanctitas, non revocet breve, & omnes actus sequutos, subtrahere ejus obedientiæ omnia Regna Coronarum Castiliæ, & Aragoniæ, & uti aliis viis convenientioribus, secundum exigentiam casus adeo gravis, & momentosi.

(b) *Fevret Liv. I. Chap.* 7.

„ d'onore, e qual'estraordinario movimento essi fecero per
„ una leggiera formalità, nella quale credettero la Dignità del-
„ la Corona di Spagna essere stata in qualche maniera offesa.
„ Perchè uno de'loro Dottori fu talmente ardito di dire in
„ presenza del Cardinal Simonetta, che senza rispetto, nè ri-
„ verenza della S. Sede essi se ne lagnerebbero con S. M. Cat-
„ tolica, che se ne risentirebbe, e vendicherebbe queste ingiurie
„ colle armi, sino anche ad usar delle minacce, e dire che il
„ loro Re farebbe trasferire la S. Sede in Ispagna . . . *Che*
„ *il Re Cattolico* (parole della lettera) *lascerebbe la pro-*
„ *tezione della Chiesa, che per questo che si faceva da noi,*
„ *si trasferirebbe la* Sede Apostolica in Espagna, e
„ che il Re vendicherebbe questa ingiuria colle
„ armi. Tale ancora fu il parere che diede Melchior Cano
„ Domenicano a Filippo II. Re di Spagna di opporsi colla for-
„ za delle armi a Paolo IV. *per la conservazione dello Sta-*
„ *to di Milano, e del Regno di Napoli*, soggiungendo,
„ *che sarebbe piuttosto da attribuirsi a lode di Filippo, se*
„ *movesse la guerra al Pontefice; imperciocchè trattandosi*
„ *dell'Impero, e non della Religione, Filippo poteva di-*
„ *fendere il dritto suo nelle cose temporali, e poteva colla*
„ *violenza respingere la violenza.*

Set-

Settimo Eſempio.

Finalmente ſparſaſi la notizia, che ſi erano affiſſi in Roma monitorii contro la Regina di Navarra, Carlo IX. Re di Francia diè ordine ad Errico Clutin di far ſentire al Pontefice tralle altre coſe, che egli era obbligato difendere quella Regina, perchè la cauſa e'l pericolo di quella era comune a tutt'i Sovrani; e perciò eran tenuti ad ajutarla come in cauſa appartenente a tutti; e ſi ricordaſſe il Pontefice, che la ſua poteſtà era conceſſa per la ſalute delle anime, e non a privare i Principi degli Stati, nè per ordinare altra coſa nelle poſſeſſioni terrene (a). A queſta ſola imbaſciata tacque Papa Pio IV., nè parlò più della Regina di Navarra.

I recati eſempi dal XII. ſecolo in poi dovevano ſcuotere Pio VI., come ſi ſcoſſero i predeceſſori Pontefici Adriano IV., Clemente V., e Pio IV. Doveva egli conſiderare, che la briga che ha moſſa, è cauſa comune di tutt'i Sovrani, e che non altrimenti potrà rammarginarſi la piaga impreſſa alla Sovranità, ed a' Sovrani, che con una pubblica ſoddisfazione, ed emenda. Ma ecco che Pio VI. ver-

(a) *Thuan. Hiſt. Lib.* 35. *n.* 13.

so la fine del secolo XVIII. richiama in sua difesa la diuturnità de' secoli precorsi, che accenna nella sua Allocuzione (a). Con ciò par che si rivolga a quell'età, in cui ebbero origine i censi votivi de' Principi, a cui Roma opportunamente impresse il carattere di vassallaggio, e di servitù. Conviene adunque, che il Papa stesso ci guidi con la Storia ai titoli, ed ai fonti della sua temporale grandezza.

ARTICOLO VI.

Si riflette sul titolo erroneo ed abusivo delle pure limosine convertite in Censi dalla Curia Romana sopra i Regni, e gl'Imperi.

QUella barbara opinione, che surta nel secolo delle tenebre, e nudrita nel seno dell'ignoranza, si proferì un tempo, che il Papa era il Signore dell'Universo, il quale con le censure potesse deporre i Sovrani dal Trono, dov'erano da Dio collocati, introdusse tanti orribili sconvolgimenti in tutta la Chiesa, che senza la protezione del Papa niuno si vedeva sicuro dalle altrui insidie, o Sovrano, o privato che fos-

(a) *Parole dell'Allocuzione*. Tot saeculorum diuturnitas.

fosse. La precorsa ignoranza del secolo X., e la decadenza dell' Impero d' Oriente, produsse inesplicabili piaghe alla purità della Ecclesiastica disciplina. Si videro a que' tempi campeggiare le favole, le false donazioni, le false decretali, e con queste una pressochè generale corruzione de' costumi. La situazione degli Stati, e degl' interessi de' Principi era sconvolta in modo, che non si sentivano che straggi, guerre, e rapine. In mezzo a questa universale corruzione si videro sorgere nuove massime fomentatrici non meno della corrotta morale, che distruttive del sistema fondamentale degl' istessi Principati. Ed allora fu che la condizione de' tempi portò seco quel governo feudale, che fu ignoto a tutta l' antichità.

La nostra Santa Religione tramandataci dal suo Divin Fondatore, sebbene tralle false opinioni degli Eretici, e tra gli Scismatici si conservasse illesa, come sempre sarà, nella regola di fede; pur non di meno non si vide mai in uno stato più deplorabile per ciò, che riguarda la disciplina.

A misura che crebbero le reità, ed i peccati in quella generale corruzione, s' introdusse che non altrimenti potesse procurarsi la salute eterna, che per mezzo delle oblazioni, che si facevano alle Chiese, surrogando queste alla vera penitenza per la *remission de' peccati*, e per *la redenzione del-*

l' ani-

l'anima (a). Da ciò avvenne quella sorprendente grandezza, in cui si videro i Vescovi, ed anche gli Abati de' Monisteri, e gli altri Ministri della Chiesa, i quali tutte rivolsero le loro mire all'acquisto delle temporali ricchezze, e si videro questi signoreggiare con quel lusso, e fasto, contro di cui fu cotanto declamato (b).

Il Pontefice Romano, per la venerazione dovutagli da tutt'i Principi del Cristianesimo, crebbe tanto in potere, che si arrogò l'abusiva autorità anche sopra le Teste Coronate; onde si sentirono tanti assurdi, quanti potea produrne un'errore il più detestabile, che perturbò, e sconvolse il sistema delle Monarchie, e degli Stati, e la sicurezza, e la quiete de' Popoli.

In tempi così infelici furono eziandio spogliat'i Vescovi della loro nativa autorità, e surfero innumerabili esenzioni, onde Roma trasse a se l'immediato diritto sopra infinite Chiese, e Monisteri, cui astrinse con privilegii, che loro accordava, alla prestazione di un annuo censo, o pensione a prò della Camera Pontificia. Allora fu, che si videro anche i Re, ed i Principi ricorrere alla protezione della

(a) *Vedi Muratori Dissert. sopra le Antichità Italiane Dissert. LXXI.*
(b) *S. Bernardo de Consid. ad Eugen.*

, Sede Apostolica; e quel che essi sul principio offersero er atto di divozione, e di pia largizione, (a) si pretese da' ontefici Romani esigere come un censo; onde poi vieppiù si adicò l'abusiva massima, che il Pontefice Romano era co- lituito immediatamente da Dio sopra i Regni, e gl'Impe- i, e ch'egli solo aveva nel Mondo la potestà *super Gen- es*, *& Regna*.

La Francia, la Brittannia, la Scozia, la Irlandia, l'Un- gheria, la Polonia, la Corsica, la Sardegna, l'Aragonia, l Portogallo, la Boemia, ed altri Principati, Contadi, e Ducati si vollero riputare come tributarii alla S. Sede. Non bbe riparo Gregorio VII. di scrivere a tutti i Principi nell'anno 1073., e notificar loro, che il Regno di Spagna la antico tempo era stato di dritto proprio di S. Pietro, e he apparteneva giustamente alla Sede Apostolica (b).

Questo Papa procurò eziandio, come dalla Lettera 3. del Lib. IX., che il Vescovo di Passavia si studiasse d'in- durre

a) *Ap. Murat. Diss. LXIX. così scrisse il Re Canuto nel 1027. al Popolo In- glese*. Obtestor omnes Episcopos meos, & Regni mei Præpositos, qua- tenus faciatis, ut antequam in Angliam veniam, omnium debita, quæ secundum Legem antiquam debemus, sint persoluta, scilicet ELEE- MOSYNA pro aratris .... & denarii, quos Romam debetis sive ex Ur- bibus, sive ex Villis.

b) *Murat. Dissert. LXIX.* Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii Juris S. Pe- tri fuisse, & adhuc soli Apostolicæ Sedi ex æquo pertinere,

durre Guelfo Duca di Baviera, e gli altri Principi di Germania a soggettare le loro Terre a S. Pietro *pro suorum peccatorum absolutione*; ed oltre a ciò nella Lett. 23. del Lib. VIII. diede ad intendere, che la *Francia* era solita fin da' tempi di Carlo Magno pagare annualmente censo alla Chiesa Romana, cui esso Re, ed Imperadore aveva offerto anche la Sassonia; anzi nella stessa Lettera disse, doversi ordinare a tutti i Francesi sotto vera obbedienza, che ciascuna casa pagasse almeno un denaro l'anno a S. Pietro, se volevano riconoscerlo per lor Padre, e Pastore, secondo l'antico costume (a). E per indurre i Principi alla pretesa soggezione volle far capire, che quella altro non era, se non che una filiale ubbidienza, colla quale niente si toglieva al Sommo, e Supremo diritto del Regno (b).

Lungo sarebbe il rammentare in quanti modi si studiasse questo Pontefice di obbligar tutti i Principi alla prestazione del censo, e come i successori non lasciassero di trarne pro-

fitto

(a) Presso *Murat. Dissert. LXXI.*

(b) *Lib. II. Epist.* 63. Notum Tibi esse credimus Regnum Hungariæ, sicut & alia nobilissima Regna, in propriæ libertatis statu esse debere; & nulli Regi alterius Regni subjici, nisi Sanctæ, & universali Matri Romanæ Ecclesiæ, quæ subjectos non habet, ut *servos*, sed ut *filios* suscepit universos.

fitto con convertirlo a vaſſallaggio; di maniera che Gregorio IX. nel XIII. ſecolo ſi fè preſtare da' Principi, e Regine il giuramento di vaſſallaggio (*a*).

Queſta abuſiva introduzione s' innoltrò tanto, che non ſi ebbe ſcrupolo di far correre nel Breviario Romano quelle parole: *Tu es Paſtor ovium, Princeps Apoſtolorum. Tibi tradidit Deus* OMNIA REGNA MUNDI. *Et ideo Tibi traditæ ſunt claves Regni Cælorum*. Senza badare, che quell' eſpreſſione OMNIA REGNA MUNDI avrebbe potuto avere qualche ſiniſtra interpetrazione; e parimente ſi vide riformata l' Orazione della Cattedra di S. Pietro con toglierví la parola ANIMAS; dappoichè in alcuni antichi Breviarii ſi leggeva *Deus, qui B. Petro Apoſtolo Tuo, collatis clavibus Regni Cæleſtis* ANIMAS *ligandi, atque ſolvendi Pontificium tradidiſti &c.*: la qual coſa fu fatta forſe col diſegno di non manifeſtare, che la poteſtà delle chiavi riguardaſſe ſolamente le anime, e valeſſe ſolo nel foro di coſcienza, e nelle coſe mere ſpirituali, ma di far credere, che poteſſe eziandio eſtenderſi ſopra i Regni, e gl' Imperi temporali.

Una tal maſſima così ben radicata nella Curia Romana, colla luſinga di farla, ſe non in tutto, almeno in parte

(*a*) *Cir. Diss. LXXI.*

te valere presso quelle Nazioni, dove potesse aver influenza maggiore, si è francamente sparsa in molte di quelle carte, che si dissero *Investiture*; leggendosi in quelle l'eminente potestà Pontificia di poter liberamente disporre di tutti i Regni dell'Universo, e di provveder le Nazioni di Principi idonei, per indicare di poterli deporre dal Trono.

Ecco le semplici oblazioni e le pure limosine convertite in censi; i censi votivi a vassallaggi; i vassallaggi a servitù; le servitù alla libera assoluta ed arbitraria disposizione di un solo, che ha innalzato il capo con insopportabile orgoglio sopra i Re, per avvilirne la Maestà, e render precario il Trono.

Lasci Roma una volta; lasci pur in pace i Sovrani; non più attenti a quella Sovranità, ch'è una, ed è a tutti comune: pensi solo al Regno de' Cieli, alla salute delle anime, ed all'Apostolato, e si ricordi delle voci di S. Bernardo: „ Se vuoi aver insieme la dominazione, e l'Apostola- „ to, perderai l'una, e l'altro „ (*a*).

AR-

(a) *S. Bern. De Considerat.*, Si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque.

ARTICOLO VII.

Si riflette su de' pretesi titoli, che si enunciano nell' Allocuzione e nella Protesta.

POichè ci ha Pio VI. guidati all'origine de' pretesi censi e vassallaggi, con averci indicata nella sua Allocuzione la *diuturnità di tanti secoli*; e poichè si è veduto con quanti, e quali mezzi tutti abusivi siesi innalzata la Cattedra Pontificia al sublime Trono sopra tutt' i Regni e le Monarchie, con indurre non che i privati, non che i Popoli, ma i Principi stessi alle oblazioni sotto un' annua votiva prestazione, caratterizzata per censo, e tosto convertita in vassallaggio; passiamo a considerare quali sieno que' titoli, che Pio VI. medesimo verso la fine del XVIII. secolo vanta di avere sulle Sicilie.

Il Papa nell' Allocuzione afferma doverglisi il *pieno omaggio*, *ligio*, *e vassallaggio* dal Re delle Sicilie; ch' egli l' attendeva nel giorno della Festività, dacchè avea per se un *dritto certo e pacifico*, *ed un possesso*, che la lunghezza di tanti secoli, la fede de' contratti, la Religione del giuramento, e 'l patto dell' investitura l' avevano munito e consagrato; e che perciò sostenuto dagli ANZIDETTI TITOLI

attendeva il preteſo cenſo, e 'l palafreno bianco colla conſueta pompa (a).

Il Fiſcale per tal preſtazione, che far ſi doveva in ricognizione del ſupremo vero e diretto dominio della S. Sede, ſi proteſtò ſolennemente contro la mora e mancanza; acciocchè tutto ciò che fu diſpoſto da Giulio II. e dagli altri Pontefici predeceſſori, e ſucceſſori, ſalvo ed illeſo ſi conſervaſſe; e 'l Papa concorſe immantinente ad ammettere, ed accettare la proteſta, e domanda (b).

Si avverta in primo luogo, che il Papa non allega alcuno de' titoli originarii, co' quali ſi acquiſta il ſupremo do-

(a) *Parole dell' Allocuzione*. Tam certum, tam pacificum jus, *possessioque* hujus Sanctæ Sedis, quam tot *sæculorum diuturnitas*, tam sancta contractuum fides, jurisiurandi religio, inveſtituræ pactio munierat, & consecrarat.... Quieti igitur, ac securi, ANTEDICTIS TITULIS freti, usque ad *externam diem* eorum exhibitionem consueta pompa opperiebamur.

(b) *Parole della Proteſta*. Hinc eſt, quod EGO Sanctitatis Veſtræ & Cameræ Apoſtolicæ Procurator Fiscalis Generalis contra HANC MORAM NOSQUE DEFECTUS FIRME, ET SOLEMNITER PROTESTOR, enixe rogans Sanctitatem Veſtram, ut hanc *meam proteſtationem* benigne recipere, & admittere velit, & ea omnia, quæ in litteris laudati JULII II., *aliorumque Pontificum prædecessorum*, & *successorum* disposita sunt, *sarta tectaque servare dignetur* – Il Papa rispose – *Proteſtationem veſtram, & petitionem veſtram admittimus, recipimus, & acceptamus*.

dominio ſopra i Regni e le Nazioni; ſoltanto allega per *titoli* quelli, che tali non ſono. Dice di avere un tal DIRITTO CERTO e PACIFICO, ſenza indicarci il fonte donde derivi. E perciò ſiccome ogni dritto è fondato ſul titolo, ch'eſſer deve legittimo e giuſto, e per tale autorizzato dalla pubblica ragion delle Genti; così il Papa dovea appaleſare alcuno de' modi originarii, o derivativi, co' quali ſi acquiſta, e ſi tramanda il Sommo Impero (a). Ma come poteva manifeſtarli, ſe non gli ebbe giammai?

Ed in vero baſterà ſolo accennare, che queſte Regioni, che compongono le due Sicilie, erano nell'XI. ſecolo ſignoreggiate da' Greci, da' Longobardi, da' Saraceni, e da' Normanni, e non mai dal Papa.

Niuna conquiſta di queſte ſteſſe Regioni fece mai, o potè fare colle armi la Santa Sede, e quella Cattedra, ch'eſſer deve maeſtra di pace, e di manſuetudine.

Diritto di ſucceſſione legittima non può avere la ſteſſa Cattedra di Pietro, ſe non quella dell' Apoſtolico Miniſtero, ch'è la ſua vera, e canonica ſucceſſione.

Dunque mancando a Roma tutt' i modi originarii e derivativi per acquiſtare il ſupremo e vero dominio ſulle Sicilie, quel

(a) *Grot Lib. 2. Cap. 3. §. 1.*

quel *diritto*, ch' enuncia, *certo*, e *pacifico*, di cui si tace il titolo, perchè vizioso, e si nasconde l'origine, perchè mostruosa agli occhi non più ciechi, ma veggenti del secolo, si risolve al *nullum jus*, o sia ad un nulla.

Non potea dunque il Fiscale, come ha fatto, con arroganza inaudita portare avanti quel supremo vero e diretto dominio sulle Sicilie, laddove non è stato mai, nè poteva essere nè supremo, nè vero.

Si rifletta in secondo luogo, che il Papa appena enuncia non si sa qual dritto, che immediatamente ricorre al *possesso*, come se fosse un altro titolo, ed un altro modo di acquistare il sommo Impero per dritto delle Genti. Vedremo nel seguente Articolo, qual peso possa avere un tal preteso possesso.

AR-

ARTICOLO VIII.

Si riflette sul possesso allegato dal Papa.

IL possesso considerato in se stesso non produce giammai diritto certo e pacifico, ma un diritto momentaneo, che subito cessa, ove colui, il quale ha il vero e legittimo dominio, revindichi il diritto usurpato. Il possessore adunque dell'altrui diritto è un usurpatore, e predone.

L'oggetto del presente esame è la Sovranità delle Sicilie. Questa essenzialmente in se racchiude tutti quei diritti sublimi, che chiamansi REGALIE DELLA CORONA, i quali per lor natura sono inalienabili, imprescrittibili, ed inabdicabili dal Trono. Questi diritti sono così inerenti alla Maestà, che non si possono da quella distaccare, senza diminuire e ledere la Maestà istessa.

Che si direbbe, se alcuno pretendesse non già di violare alcune delle regalie della Corona, ma di occupare la Sovranità, con innalzare un nuovo Trono sopra la Suprema Potestà dell'Impero, e se volesse questo spacciarsi pubblicamente, e decantarsi come supremo e vero?

In quanto alle regalie della Corona ognun sa, che non si possono giammai da altri possedere, per consolidarsi il titolo

e 'l

e'l possesso nel solo Sovrano, ch'è il vero possessore della Sovranità, e delle sue regalie. Quindi è, che concedute ad alcuno le regalie della Corona, presso la Corona istessa rimane il dominio, e'l possesso, ed i concessionarii si reputano semplici e meri detentori, e tutto ciò, che da costoro si faccia, non mai s'intende farsi di proprio diritto, ma come ministri, officiali, ed esecutori del Sovrano, i quali Vice-Regia ne adempiscono le funzioni.

Posti questi ben fondati principii, se si dasse mai luogo a quell'orrenda mostruosità, che si è fatta campeggiare in Roma, che il Papa abbia il supremo, vero e diretto dominio sulle Sicilie, ne seguirebbe necessariamente, che il vero deposito della Sovranità sarebbe presso del Papa, e'l Papa solo ne avrebbe il possesso; il Re delle Sicilie poi come concessionario non potrebbe di altro carattere investirsi, se non di quello di un officiale, di un ministro, e di un vicario del Papa (a), che in vece di costui esercitasse una Sovranità precaria, e dipendente non da Dio solo, a cui sono uni-

(a) *Bohem. Introduct. ad jus Publicum Part. spec. Lib. I. Cap. 4. §. 13.* Potestas hæc, quia summa est, debet esse independens, & exerceri jure proprio; si esset dependens ab alio, non esset summa, nec absoluta; sed ejus jure exerceretur, a quo dependeret, & ille demum supremam potestatem haberet, hic vero nudus esset *Officialis*, vel *Minister*, imo *subditus Summi Imperantis*.

unicamente ſoggetti i Re; ma ad un altro uomo, il quale uſurpando i dritti della Maeſtà Divina ſopra i Re, va minacciando ſcomuniche, interdetti, e devoluzioni.

Il noſtro Divin Salvadore dopo la reſurrezione diſse agli Apoſtoli, ch'eragli ſtata data tutta la poteſtà nel Cielo e nella Terra; e gli ſpedì per tutte le Nazioni, limitando l'oggetto, qual'era, d'inſegnare, e non di comandare, e d'inſegnare l'oſſervanza di tutto quello, ch'egli ſteſso avea loro comandato (a): ed a queſta reſtrinſe la loro miſſione, dicendo, *ſicut miſit me Pater, & ego mitto vos*. Trovi Roma nel Vangelo, trovi nella tradizione Apostolica il ſuo titolo, e ſi ricordi che quello è del Signore, e *vero*, che prima per tradizione ſi è tramandato; quello è *falso*, che posteriormente ſi è introdotto (b).

Potrà adunque il Papa ſenza titolo vantar più il poſſeſso del supremo dominio ſulle Sicilie, anche contro la Divina Miſſione di Cristo, e contro la voce del dritto Naturale e delle Genti?

G AR-

(a) *Matth. XXVIII.* 18. *a* 20. Data eſt mihi omnis poteſtas in Cœlo, & in Terra: euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti: docentes eos *servare omnia quaecumque mandavi vobis*.

(b) *Tertull.* Id Dominicum, & *verum*, quod prius traditum; id *falsum*, quod poſterius immiſsum.

ARTICOLO IX.

Si riflette sulla prescrizione.

E' Massima tra' Pubblicisti, che l'ultimo patrocinio dell'iniquità suol'essere nella *prescrizione*, o nella *consuetudine* (a). E' massima anche tra' PP. della Chiesa, che la consuetudine senza la verità, è una diuturnità di errore: e perciò disse S. Cipriano, *lasciato l'errrore, seguiamo la verità* (b). Il Papa dunque che intende di aver prescritto con la diuturnità di tanti secoli? Il supremo vero e diretto dominio sulle Sicilie. Ma si potrà tollerare, che Roma maestra un tempo di errore, come si accennò, e col Vangelo divenuta discepola di verità, ritorni ad esser maestra di errore, e ricorra al patrocinio dell'iniquità? O massime di S. Chiesa sommerse! La Chiesa di Dio, nella quale non vi è nè ruga nè macchia, ed il cui fondo è tutto spirituale e divino, depositaria della verità, e della fede, nemica dell'errore e del-

(a) *Grot. Diss. de Mare Libero Cap.* 3. Ultimum iniquitatis patrocinium in præscriptione solet esse, aut consuetudine.

(b) *Ciprian.* Consuetudo sine veritate vetustas erroris est. *Quapropter relicto errore, sequamur veritatem*. E *Tertull. de Veland. Virgin.* Veritati neminem præscribere, *non spatium temporum*, non patrocinia personarum, non privilegia Regionum, *non auctoritatem judicatorum*.

e dell' inganno, potrà non condannare chi va deturpando la ſua bellezza e la ſua purità con la preteſa erronea ed iniqua preſcrizione di un supremo, vero, e diretto dominio ſopra due Regni?

Si conſideri ancora, che qualunque coſa è alienabile *de jure*, ella è anche preſcrittibile (*a*). Le regalie ſupreme non ſono alienabili; e perciò niuna preſcrizione può correre, o centenaria, o millenaria che foſſe (*b*), talmente che il Principe dee toſto rivendicare il dritto uſurpato, o come ſi ſpiegano gli Scrittori, *vindicatio injectione manus Regiæ illico facienda eſt* (*c*).

E ſiccome non ſi può giammai preſcrivere ciò ch'è di Dio, e ſarebbe beſtemmia l' immaginarlo ſoltanto; così è aſſurdo che la Sovranità, e le regalie, che ne coſtituiſcono l'eſſenza, ſi poſſano preſcrivere, cioè a dire quel sommo Impero da Dio conceduto a' Sovrani, e che eſſi riconoſcono immediatamente da Dio. Quando diſſe Criſto, *rendete a Ceſare quel ch' è di Ceſare* (*d*), manifeſtò appunto, che a Ce-

(a) *Joann. Philip. Ringler. de Doman. German. Lib. III.* §. 14.
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Matt. XXII.* 21. Reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo.

ſare , come a Sommo Imperante , per volontà di Dio ſi dovea quel tributo , come inerente per eſſenza alla suprema Poteſtà temporale , dalla quale era inabdicabile , e come tale inalienabile , ed impreſcrittibile .

Standoſi a queſti principii fondamentali , allegando il Papa il poſſeſſo del supremo , vero , e diretto dominio delle Sicilie , che non ha , nè può avere , ed allegando la diuturnità de' secoli per la preſcrizione di una coſa , che per ſua natura non è in commercio , com' è la Sovranità , altro non appaleſa a tutta l' Europa , che gli mancano i titoli e modi originarii , e derivativi , onde ſi ſono erette le Monarchie , cioè di elezione , di conquiſta , e di ſucceſſione ; e che ricorrendo così al poſſeſſo di un preteſo supremo dominio , ch' è incompatibile con chi non è vero Sovrano , come alla preſcrizione di una coſa impreſcrittibile di ſua natura , s' inveſte di quella che diceſi mala fede , e fa trionfare con deplorabile ſcandalo la iniquità , e l' errore .

AR-

ARTICOLO X.

Si riflette sul vero possesso della Sovranità delle Sicilie in tempo de' Normanni primi conquistatori, e de' Successori.

Si è detto altrove che la Sovranità delle Sicilie sia una, assoluta, ed indipendente. Vediamo ora se siasi questa giammai posseduta dal Papa, o piuttosto da' Sovrani, che l'acquistarono colle armi, e col sangue.

Rivolgendo la Storia, si troverà che verso l'anno 1016 accadde la venuta de' Normanni in Italia, i quali invitati da Melo, furon condotti contro i Greci a guerreggiar nella Puglia, dove furono dopo alcune vittorie battuti. Morto Melo lor Capitano, sen vennero nella Campania, ove il Principe di Capua chiese da loro, e gli prestarono ajuto; ed allora fu che elessero per assoluto lor Capo Rainulfo (a), il quale dopo alcuni anni edificò la Città di Aversa, e la cinse di mura verso l'anno 1030. Indi invitati altri Normanni, Arduino Longobardo nemico de' Greci accorse in Aver-

(a) *Gugl. Pugl. Lib. I. v.* 182. Post annos aliquot Gallorum exercitus Urbem condidit Aversam, Ranulfo Consule tutus.

Aversa col disegno di battere, e di fugare i Greci con l'ajuto della nuova Gente sopravvenuta (*a*).

Non v'ha dubbio, che Rainulfo la facesse da Sovrano; dappoichè eletto liberamente da' suoi, fu riguardato come assoluto lor Capo, ai cui comandi non era lecito contradire (*b*); e fondata la Città di Aversa col consenso de' Principi confinanti inviò Ambasciadori ad invitar gli altri (*c*), i quali subito venuti, col favore di Guaimaro IV. Principe di Salerno, che gli sosteneva a danno de' Greci, ne andarono alla conquista di Melfi, e delle altre Città della Puglia, e convocata un' Assemblea in Melfi, ove intervenne il Principe di Salerno, e lo stesso Rainulfo, accordarono a Guglielmo Braccio di Ferro il titolo di CONTE DI PUGLIA (titolo che fu conferito a Guglielmo per elezione de' Capitani, de' Soldati, e del Popolo); e quindi passarono a ripartirsi le Città, e Terre acquistate e da acquistarsi (*d*).

Mor-

(a) *Idem. v. seqq.* Aversam subito venit Hardoinus, & illum, pluribus abductis secum, tremit Appulus omnis.

(b) *Idem Lib. I. v.* 149. Egregium quemdam mox elegere suorum nomine Ranulfum, qui Princeps agminis esset, *cujus mandatis fas contradicere non sit*.

(c) *Idem V.* 193. Mœnibus Aversa Ranulfus ab Urbe peractis, ad patriam misit legatos, qui properare Normannos facerent.

(d) *Lion. Ostiens. Chron. Cass. Lib. II. Cap.* 67. Post hæc Gulielmo Tancredi filio

Morto Guglielmo Braccio di Ferro, fu eletto Drogone suo fratello per Conte, e questi fece creare Umfredo. Lo volle Lione IX. alla testa d' un armata attaccare; ma fu sconfitto, e fatto prigioniero, ed il vincitore lo accolse con tutto il rispetto, e lo rimise in libertà. Allora si vuole, che lo stesso Papa avesse data l' investitura ad Umfredo, e suoi eredi della Puglia, della Calabria, e delle future conquiste sopra la Sicilia, secondo che l'ha scritto il Malaterra (a).

Ma fa duopo avvertire, che succeduto ad Umfredo il famoso Roberto Guiscardo suo fratello, dopo di aver espugnata la Città di Reggio, per pubblica acclamazione del Po-

lio *Comitatus honorem* tradentes, ad Guaimarium omnes conveniunt, eumque pariter cum Rainulfo Aversano Comite ad divisionem Terræ vel acquisitæ, vel acquirendæ venire Melphim invitant. Primò igitur eidem Rainulfo Domino suo Sipontinam Civitatem, cum adjacente Gargano; nec non pertinentibus ibi oppidis omnibus *honoris causâ* concedunt; dehinc cetera ad illorum placitum inter se dividunt. Statuerunt itaque Gulielmo Ascolum, Drogoni Venusiam, Arnolino Labellum, Ugoni Autahoni Monopolim, Petro Tranim . . . . , Melphim primam illorum sedem communiter possidere decernunt. Hoc itaque modo a Normannis acquisita Apulia est.

(a) *Malaterra Lib. I. §. 14.* Omnem Terram, quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari posent de Sancto Petro hereditali Feudo, sibi & heredibus suis possidendam concessit.

Popolo, ſenza intelligenza del Papa, preſe il titolo di Duca di Puglia.

Papa Nicolò II. ben toſto manifeſtò le ſue cattive intenzioni contro de' Normanni. Roberto Duca di Puglia venuto dalla Calabria a ſedare il tumulto promoſſo in Puglia da Bacelardo ſuo nipote, tolſe altre piazze ai Greci, e fra le altre la Città di Troja da eſſi nell'anno 1022. fondata. Tanto baſtò a Niccolò per ritrovare un preteſto contro Roberto. Preteſe, ma ſenza alcun titolo, la reſtituzione di quella Città, come appartenente alla Chieſa Romana. Ricusò Roberto di reſtituire ciocchè con le armi avea acquiſtato. Il Papa lo ſcomunicò, nella ſicurezza di ottener per queſta via quello, che con eſerciti armati Lione ottener non avea potuto.

Le ſcomuniche in que' tempi, per li varj effetti ad eſſe attribuiti, erano il caſtigo il più temuto; e ſebbene nella primitiva Chieſa foſſero riſtrette contro gli eretici, ed i pubblici peccatori, nel progreſſo del tempo per le nuove dottrine introdottte furono eſteſe ſin anche al ricupero de' beni temporali, ed a togliere allo ſcomunicato il commercio, e l'uſo della vita civile. Gli uomini i più ſcelerati, i ſoldati medeſimi, che calpeſtavano tutti gli altri più ſacroſanti atti di religione, guardavano poi con riſpetto per

li

li fulmini delle ſcomuniche i beni, che ſi ſpacciavano della Chieſa, ancorchè non foſſero tali.

Roberto, comechè non temeſſe il Papa per le ſue forze temporali, lo dovea ſenza fallo temere per l'abuſo delle cenſure, a cui ricorſe, che era l'arme la più efficace a que' tempi per intorbidare la quiete de' Popoli, e la ſicurezza de' Principati. Si vuole adunque che Roberto s'induſse a quell'atto, a cui volle il Papa indurlo, nell'anno 1059. Quindi fu, che Niccolò II. aſſolvè Roberto con i ſuoi Normanni dalle cenſure, e gli confermò il Ducato di Puglia, e di Calabria; e ſi vuole che la preteſa formola da lui uſata fuſſe concepita ne' termini quì ſotto nella nota traſcritti (a).

H Si

(a) Ego Robertus Dei gratia, & Sancti Petri Dux Apuliæ, & Calabriæ, & utroque subveniente, futurus Siciliæ, ab hac hora, & deinceps ero fidelis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Tibi Domino meo Nicolao Papæ. In consilio, vel in re, ubi caput amittas, aut membrum perdas, aut captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod mihi credideris, non contradicam unquam, aut nullo unquam tempore manifestabo ad tuum damnum, me sciente. S. R. E. ubique me abstineam a Terris, & Locis, nec me intromittam ad tenendum, aut ad acquirendum Regalia Sancti Petri, eiusque possessiones pro meo posse in jure contra omnes homines defendam, & adjuvabo Te, ut secure, & honorifice tenens

Sì vuole eziandio, che Roberto con un altro atto avesse promesso il pagamento per ogni anno di dodici denai per ogni pajo di Bovi; e che avesse fatto uso delle seguenti espressioni. *Ego Robertus Dei gratia, & Sancti Petri Dux Apuliæ, & Calabriæ, & utroque subveniente, futurus Siciliæ, ad confirmationem traditionis, ad recognitionem fidelitatis, de omni terra,* QUAM EGO PROPRIE SUB DOMINIO MEO TENEO, *& quam adhuc ulli Ultramontanorum unquam concessi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque jugo bovum pensionem, scili. duodecim denarios Papiensis monetæ,* per-

nens Papatum Romanum, Terramque Sancti Petri, & Principatum, nec invadere, nec acquirere quæram, nec etiam deprædare præsumam absque tuo, tuorumque successorum, qui ad honorem Sancti Petri, & Principatum intraverint certa licentia, præter illam, quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. Pensionem de Terra Sancti Petri, *quam ego teneo, aut tenebo*, sicut statutum est, recta fide solvam, ut illam annualiter Romana habeat Ecclesia. Omnes quoque Ecclesias, quæ IN MEA PERSISTUNT DOMINATIONE cum earum possessionibus, dimittam intra tuam potestatem, & defensor ero illarum ad fidelitatem S. R. E.; & si tui, vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus Cardinalibus, Clericis Romanis, & Laicis adjuvabo, ut Papa eligatur, & ordinetur ad honorem S. Petri. Hæc omnia supradicta observabo tuis successoribus ad honorem Sancti Petri ordinatis, qui mihi firmaverint investituram a Te mihi concessam. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

perfoluturum B. Petro, & Tibi Domino meo Nicolao Papæ, & omnibus fucceſſoribus tuis &c.

Chiunque ponga mente alla ſoſtanza della coſa, ed alla ſua natura, conoſce ad evidenza, che il contenuto di queſti atti non poſſa altro comprendere, che ſcambievoli uffizj di ajuto nel caſo di biſogno, ed una pia largizione verſo il Principe degli Apoſtoli, per la cui interceſſione avea da Dio ottenuta la benedizione delle ſue armi, onde riconoſcea le ſue conquiſte, le quali poſe ſotto la protezione di S. Pietro; ed è perciò tutta ſtrana, ed aſſurda la pretenſione Pontificia di voler conſiderare come vaſsallo il conquiſtatore Guiſcardo. Ognun sa, che ſoltanto può dirſi, ſecondo la natura de' Feudi, inveſtiente colui, il quale della coſa inveſtita abbia il dominio, e la proprietà. Roberto Guiſcardo ſi compiacque di eſſer inveſtito dal Papa di quello, ch' era già *ſuo*, e per *ſuo* lo dichiarò nell' atto, il quale perciò non può produrre veruna alterazione alla primiera proprietà, nè alcuna mutazione riguardo all' Inveſtito vero proprietario, e Sovrano de' suoi Dominii, tranne i vicendevoli ajuti, e ſollievi nelle infelici circoſtanze dell' uno, e dell' altro.

Queſto è il vero, legale, e proprio ſenſo dell' eſpreſſioni uſate, così nel ricevere per atto di divozione le inveſtiture, come nel dare la limoſina, o ſia il preteſo cen-

della cosa istessa; e perciò ebbero a dire, che gli Stati talvolta si offerivano a' Principi più Potenti, e che talvolta si offerivano ai Santi; questi ultimi *votorum qualitate censentur*; gli altri poi non importavano, che la conseguenza di venerarsi la Maestà dell' Infeudante, alla cui protezione erano ricorsi. Oltre a ciò è stato avvertito, che secondo l'uso di que' tempi, la voce *Ligio* non era presa così strettamente, come poi fu presa presso i Feudisti; ma che non significava altro, che *confederazione*, e *società*, derivante dalla parola *Liga*: il che altro non importava, che una specie di confederazione, sebbene ineguale, specialmente in occasione di guerre. Di così fatte confederazioni occorrono molti esempi di quella età.

Il che così essendo, non v'ha dubbio alcuno, che Roberto Guiscardo, allorquando si dichiarò fedele, o sia ligio al Papa, non già si spogliò del Sommo Impero, ma non ad altro si astrinse, che a prestar ajuto alla Chiesa con le sue forze. Ma sopra tutto è d'avvertirsi, anche secondo i Feudisti, che non basta, che taluno si dica *ligio*, perchè tale divenga nello stretto suo significato, se non nel caso, che realmente dall' Infeudante riceva il FEUDO VERAMENTE LIGIO; nè con le semplici afferzioni può mutarsi la sostanza delle cose. Oltrecchè niun Principato stabilito per la sa-

lute

lute de' popoli può ridursi ad una vile servitù per quella ben nota regola, *quia bona Regni non sunt ipsius Regis, sed Regalis Dignitatis*. Onde fu saviamente detto, che la Dignità del Regno non è in commercio: *Est enim legis, & naturæ donum, quod cedi non potest*. Quindi fu, che gli stessi Romani Pontefici ebbero per vero, doversi rivocare tutte le alienazioni fatte dal Sovrano in pregiudizio del Regno, e della sua Real Dignità, non ostante il giuramento; per cui anche fu detto, che la Chiesa, ch' esser dee cultrice sopramodo della giustizia, non dee mai concorrere, che si faccia cosa in altrui pregiudizio. Ma di questo più distesamente a suo luogo.

Dippiù si rileva dal preteso atto di Roberto Guiscardo, ch' egli promise di non occupare i beni della Chiesa Romana, ed i luoghi, ch' erano del suo Dominio. Dunque da questo stesso atto apparisce, che niun diritto avea il Pontefice sulla Puglia, e sulla Calabria, che si erano da lui conquistate. Anzi da quelle parole *omnes Ecclesias, quæ sunt in* MEA *Dominatione, dimittam sub tua potestate*, apertamente si manifesta, che siccome erano queste sotto il Patriarcato d'Oriente, così per opera del conquistatore Guiscardo, vennero restituite al Papa, come a Patriarca dell' Occidente.

Non

Non potendosi dunque affermare, che i Pontefici Romani prima delle conquiste Normanne avessero potuto acquistare, come in fatti non acquistarono alcun diritto sulle Sicilie secondo i modi prescritti, ed osservati dalla pubblica ragion delle Genti; qualunque atto, e promessa, che si fosse indi fatta da' conquistatori, e legittimi possessori della Sovranità, tutto si riduce ad una mera divozione: dappoicchè le oblazioni fatte alla Sede Romana erano dirette ad implorare l' intercessione del Principe degli Apostoli, e di altri Santi; nè avevano altra natura, che di censi votivi, pie largizioni, ed arbitrarie limosine, salvo sempre il Sommo Impero presso i possessori della Sovranità.

Finalmente si riflette, che se Roberto Guiscardo s' indusse, per li motivi sopra recati, a prestare fedeltà e difesa al Principe degli Apostoli, ed a somministrargli l' arbitraria limosina, ciò dovè parimente fare sull' esempio di tutt' i Principi Cattolici, i quali appunto in que' tempi concorsero tutti a prestare allo stesso Principe degli Apostoli la fedeltà e difesa, e quella limosina, che Roma opportunamente convertì in annuo censo.

Le altre pretese Investiture, le quali furon concedute da' *Papi* ai Successori di Roberto Guiscardo, si rapportano, cos

come dell'istesso tenore ; ma era tale la idea, e la mente di que' Principi, che non altronde riconoscevano il lor potere, che dal solo e legittimo titolo delle armi, e della legittima successione.

In fatti il Conte Ruggiero II., che succedette nel Ducato di Puglia a Guglielmo suo cugino, dopo aver estese le sue conquiste senza del Papa, fu salutato Re della Sicilia, e dell'Italia, e secondo la condizione de' tempi si contentò poi, che anche il Papa confermasse un tal atto già legittimo, e solenne.

A questo Ruggiero, che fu il Fondatore della Monarchia, gli succedettero gli altri Principi della Casa Normanna, e di poi Costanza sua figlia maritata coll'Imperatore Arrico VI. della Casa de' Svevi.

L'Imperadrice Costanza tramandò il Regno a Federico unico suo figliuolo, e nel testamento, ch'ella fece, lasciò Balio del Re pupillo Papa Innocenzo III., il quale col carattere di tutore testamentario governò il Regno, durante la minor età del legittimo Successore.

Questo Papa, a cui riuscì la prima volta di farsi giurar fedeltà dal Popolo Romano, e dallo stesso Prefetto di Ro-

Roma, il quale era prima destinato dall' Imperadore (a), sebbene avesse contestato con una lettera scritta all' Arcivescovo di Palermo, che Costanza avesse a lui lasciato in testamento la tutela, e baliaggio del Regno (b); pur nondimeno non si astenne d' introdurvi nuovi pregiudizii, come fecero i suoi successori.

Federico fatto maggiore appena conobbe i pregiudizii, che si volevano recare alla sua Corona, che per parte sua procurò di conservare la Sovranità in tutto il suo splendore; e malgrado gli sforzi di Roma, ne ritenne il vero possesso mentre visse; di maniera che nel suo testamento istituì erede Corrado suo figlio, e ballo Manfredi. Ma allora fu, che i Papi abusando della Podestà delle chiavi s'intrusero a disporne, e s'inoltrarono la prima volta ad imprimere alle Sicilie il servile carattere di un *Feudo*, ed inventarono tali patti, e condizioni insultanti il senso comune e la ragione, che saranno eterna vergogna così all' Investiente,

I co-

(a) *Anonym. Fuxens. apud Carus. Biblioth. Sic. Tom. II. pag. 631.*. Sequenti die post consecrationem suam Petrum Urbis Præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, & per mantum, quod illi donavit, de Præfectura eum publice investivit, qui usque ad id tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo Præfecturæ tenebat honorem.

(b) *Vedi Caravita nella Dissertazione Nullum Jus &c.*

come all' Investito Carlo I. di Angiò, di cui fu scritto. ,, In questo sangue (cioè di Corradino Nipote di ,, Federigo) incrudelì il Re Carlo, portandogli cotal barbaro fatto eterna infamia presso tutte le Nazioni di Europa; nè vi è Scrittore, ancorchè Francese, che non detesti, ed abbomini atto sì crudele, da non paragonarsi ,, a quante empietà, e sceleraggini si leggono de' più fieri ,, tiranni, ch' ebbe la Terra (a).

Dopo pochi anni, o sia nel 1282. la Sicilia di là dal Faro si rivolse al suo legittimo Re Aragonese, come marito di Costanza figlia del Re Manfredi ultimo della Casa de' Svevi. E qui finì l'omaggio, ligio, e vassallaggio, e svanì la pretesa prestazione del censo per quel Regno, sebbene si continuasse da' Re Angioini per la Sicilia citeriore.

Nel corso de' Re Angioini, che non giunsero a regnare dugento anni, avvenne che Carlo III. di Durazzo nel 1384. ebbe delle brighe con Papa Urbano VI. ben note nella Storia, e fralle altre cose volendo il Papa vietare d'imporre al Regno nuove gabelle, gli fece sentire ch' egli s'impacciasse solo de' Preti, perchè il Regno era suo, acquistato

(a) *Giann. Lib. XIX. Cap. IV. in fin.*

to per forza d'armi, e per ragione della successione della moglie, e che il Papa non gli aveva dato altro, che QUATTRO PAROLE SCRITTE NELL'INVESTITURA. E replicando il Papa, che il Regno era suo, e minacciandogli di ripigliarsi il Regno, e concederlo ad altri, s'innoltrò talmente la briga, che il Re mandò il Conte Alberigo suo Gran Contestabile ad assediarlo nel Castello di Nocera. Il Papa vedutosi cinto d'assedio, cominciò a scomunicare, come al solito, e a maledire: scomunicò il Re Carlo, e tre volte il giorno facevasi in finestra, ed a suoni di campanello con torce di pece accese imprecava, malediceva, e scomunicava sempre l'esercito del Re, ch'era a sua veduta.

Estinta la successione Angioina nella persona della Regina *Giovanna II.*, *Alfonso I.* di Aragona, come Re di Sicilia, pretese, e conquistò quello, ch'è oggi il *Regno di Napoli*; ed allora fu che prese il titolo di RE DELL'UNA, E DELL'ALTRA SICILIA, e fattosi giurar fedeltà da' Popoli conquistati, ebbe il sommo Impero, e il libero possesso del Regno.

Ma siccom'egli designava di lasciar questo Regno a Ferdinando suo figlio naturale, così lasciò correre la carta Pontificia, senza per altro pregiudicare i diritti dell'assoluta sua Sovranità. E succedutogli Ferdinando nel

Regno di Napoli, e Giovanni suo fratello nella Sicilia Ulteriore, avvenne quel fatto in tempo d'Innocenzo VIII., che rapportammo tra gli esempi nel V. Articolo (p. 31.)

A Giovanni essendo succeduto Ferdinando il Cattolico, che dopo la conquista della Sicilia Citeriore, o sia del Regno di Napoli, ne conservò gelosamente l'assoluta e indipendente Sovranità, di cui nel V. Articolo si fece parola (p. 32.), lasciò pur egli correre nell'anno 1510. quella carta di Giulio II., a cui reclama il Papa, e'l suo Fiscale. E quì per tralasciare altre cose che concorsero, è degno di tutta l'attenzione quel che si legge nella pretesa Investitura di Giulio II., e che si ripete nelle successive Investiture. Fuvvi in questa, e nelle altre apposta la clausola: SENZA PREGIUDIZIO DEL DRITTO, CHE PER AVVENTURA COMPETEVA ALLO STESSO RE FERDINANDO (a): la qual cosa non si avverte nè dal Papa, nè dal Fiscale.

Dal-

(a) *Parole dell'Investitura di Giulio II.* . Regnum ipsum Siciliæ, & Hierusalem cum tota dicta Terra *citra Pharum* usque ad confinia Terrarum dictæ Ecclesiæ Romanæ . . . . . Ferdinando Regi pro se, suisque in dicto Regno Aragoniæ heredibus, & successoribus . . . cum censu annuo . . . . . in feudum perpetuum, SINE TAMEN PRÆJUDICIO JURIS IPSI FERDINANDO REGI, ALIAS IN REGNO SICILIÆ, ET HIERUSALEM, AC DUCATIBUS, ET PROVINCIIS PRÆDICTIS FORSAN COMPETENTIS, CUI PER PRÆSENTES NON INTENDIMUS DEROGARE, concedimus, & elargimur.

Dalle cose prenarrate primieramente si rileva, che Roma facendo uso del mezzo abusivo delle censure, ed ingelosita de' Normanni, mosse tante innumerabili brighe, che si vuole d'aver indotto la persona di Roberto a prestargli ossequio, secondo che esigeva la condizione de' tempi, e per ogni paio di buoi una prestazione di *dodici denari*. Questa prestazione era consentanea a quella, che si faceva dagl' Inglesi col titolo di denaro di S. Pietro, ch'esigette Roma fino allo scisma, e che si pretese eziandio dal Reame di Francia. Eppure tutto ciò che credeva Roma censo, fu in origine chiamata e reputata limosina, ed atto di pura divozione e pietà rivocabile ad arbitrio dell'offerente.

Secondariamente si rileva, che tutt'i Principi successori legittimi *de' Normanni e degli Svevi* furono mai sempre riconosciuti da' Popoli e da' Principi per veri possessori della Sovranità. Nè le abusive investiture, senza che il sognato vero padron diretto avessela posseduta giammai, furono considerate da' Principi, e da' Popoli, come modi legittimi, naturali, ed originarii da conferire la Sovranità di questi Regni ai Possessori: anzi è cosa notabilissima, che tutt'i Principi, i quali hanno riacquistato il Regno per dritto legittimo di successione, sono stati sempre assoluti ed indipendenti Sovrani, ed hanno posseduta ed esercitata la Sovranità, senza atten-

tendere la formalità delle investiture, le quali sono quasi sempre succedute alle conquiste, e molti de' Sovrani non le hanno nemmeno curate (a).

Non avendo adunque Roma vero possesso di Sovranità, e riducendosi la sua pretensione a dar carte, si potrà sopra le carte fondare mai il possesso della Sovranità? di maniera che se talun si sognasse, che senza il possesso vero e legittimo della Sovranità dovesse questa dipendere dal fatto altrui, ne avverrebbe il mostruoso assurdo, che niun atto di tal esercizio potesse dirsi legittimo, e che la successione, la conquista, l'acclamazione de' Popoli, l'omaggio prestato al vero Sovrano fosse illegittimo ed ingiusto, come per altro sarebbero stati infiniti, e consecutivi atti, e quelli specialmente del Regnante Re Cattolico, dopo aver riacquistato questi Regni, e di Ferdinando IV. augusto suo figlio.

E sebbene la vicina Corte di Roma, valendosi delle circostanze de' tempi, in tutte le passate vicende abbia usato l'accortezza di far correre o presto, o tardi sì fatte formalità, per sostenersi nell' abusivo possesso di farle; pur non di me-

(a) *Vedi Niccolò Caravita nella citata Dissert. Nullum Jus &c.*

meno chi non vede, che mille, anzi infiniti di questi atti non interrotti, come sono stati per lo innanzi (a), ma perenni, e continui, non potrebbero mai senza il giusto titolo, che manca, far credere, che il Papa avesse prescritto la Sovranità del Regno, e ne avesse per consuetudine occupato il diretto dominio; dappoichè non può darsi nè prescrizione, nè consuetudine, che vinca i titoli originarii della legittima conquista, e della successione, come quelli, che sono autorizzati dal pubblico Diritto delle Genti. Anzi se le Regalie della Corona sono inalienabili, come quelle che essenzialmente la costituiscono; come poi per mere formalità di atti personali può un Regno, e la Corona divenire alienabile, e sottoporsi i Popoli contro il diritto delle Genti ad una vile servitù di un supposto Infeudante?

Finalmente si avverta, che S. M. Cattolica, conquistate le Sicilie, e divenuto vero e legittimo possessore della Sovranità, fu acclamato da' suoi Popoli, e riconosciuto per tale da tutti i Principi; e se per atto di sua pietà, e religione dopo cinque anni della conquista, accolse l'investitura da Papa Clemente XII., non intese affatto con ciò recar menomo pregiudizio alla Dignità della sua Corona, ed a' suoi legittimi Successori.

Lu-

(a) *Vedi lo stesso Caravita nell' allegata Dissertazione.*

Luminosi sono gli esempi di questo Principe, il quale colla sua augusta presenza toccando con mano gl' infiniti pregiudizii, e le piaghe inferite dalla vicina Curia Romana alle Sicilie, per la lontananza di più di due Secoli de' proprii Sovrani, fece di tempo in tempo in sostegno delle sue Regalie varii salutari stabilimenti, e cominciò a riparare a quanti abusi potè della vicina Corte. E' notabile quel che avvenne nella causa del Priorato di Bagnara.

Questo Priorato fin dal 1085. era stato fondato da Ruggiero I. Conte di Calabria, e di Sicilia. Nel 1746. il Clero di Bagnara manifestò al Re il Padronato Regio, mentre i PP. Domenicani per Pontificia concessione n' erano i possessori. Agitatasi nella Curia del Cappellano Maggiore, e indi in Camera Regale per più anni tal controversia, e recatasi al Regal Trono la notizia, ch' il Difensore de' Frati aveva ardito nelle sue istanze di allegare le Investiture, in virtù delle quali si sosteneva, che la ragione de' Padronati si dovesse regolare cogli statuti canonici, e non già colla qualità di Regalie imprescrittibili, secondo che nelle investiture dagli Angioini in poi espressamente si dichiarava; S. M. Cattolica, come vero ed assoluto Possessore della Sovranità, ordinò con Dispaccio de' 19. Marzo 1757. la cancellazione di tali proposizioni dagli atti, come fu eseguito nel mese

di

di Aprile dello ſtesso anno per mezzo del Segretario della Regal Camera (a).

In quanto poi all' inveſtitura del Regnante Sovrano delle Sicilie, è noto che il Re Cattolico ſuo auguſto Padre gli cedè il Regno nel 1759.: fu partecipato a tutti i Principi di Europa: fu acclamato da' ſuoi Popoli: cominciò a regnare col governo di Reggenza ſtabilito dal Re ſuo Padre senza intelligenza del Papa, il quale come ogni altro Principe fu notiziato ſolamente di queſta Sovrana diſpoſizione. E ſebbene egli nella minor età, o ſia nell' anno 1761. ebbe l' inveſtitura dal Papa, l' accolſe come un contraſegno della ſua divozione verſo il Principe degli Apoſtoli: su di che è fama, che Clemente XIII. ſpedisse un Breve in data de' 14. Settembre 1762., in cui allegandoſi di eſſerſi fatte alcune preteſe novità, nel compendio, che se ne fece, si disse così. „ Paſſando perciò a numerare le novità, che ſi ſtudia „ di fare ogni giorno contro i dritti della Sede Apoſtolica, „ graviſſima primieramente è quella delle Reverſali per „ l' inveſtitura concessa al Re Ferdinando ſoſtanzialmente „ variata da quella dell' auguſto ſuo Genitore, e di tutti i

K „ Re

(a) *Proc. Deputator. Cleri Terræ Balneariæ contra RR. PP. Dominicanos Terræ prædictæ. Fol. 312. a t. ad 315. a t., & 328. a t. ad 329.*

„ Re ſuoi predeceſsori , abbandonando quelle conſecrate for-
„ mole eſprimenti la conceſſione in feudo , e la ricogni-
„ zione di dominio della Sede Apoſtolica , per ſoſtituirvi del-
„ le inuſitate e nuove , nè conformi al giuramento preſtato
„ dal ſuo Procuratore nell' atto di ricevere l'inveſtitura.

ARTICOLO XI.

Si riflette ſulle promeſſe.

SI è dimoſtrato che il Papa non ſia ſtato mai vero poſſeſſore della Sovranità delle Sicilie, che altrimenti non poteva conſeguire, se non se coi modi originarii, e legittimi ſtabiliti dal Dritto delle Genti. E queſto mancando, cade tutto il fondamento della Pontificia pretenſione.

Altro non ſi è potuto accennare, che una ſerie di carte; ma se il Papa non ha titolo, ſe non ha poſſeſſo, trattandoſi di Sovranità, non può ſoſtenere con alcun altro vincolo il preteſo diretto dominio ſulla Sovranità. Ed in vero è principio incontraſtabile di dritto pubblico, a cui concorre la voce di tutte le Nazioni, che non vale, nè può valer mai alcun patto, che poteſſe obbligare un Sovrano a favor di un altro, che non ha titolo, nè poſſeſſo, contro l' eſ-

ſenza

fenza e 'l decoro della Sovranità , e contro l'onore , e i dritti della Nazione.

L'obbligo del Sovrano è tale , che deve confervarla illefa, e se la trova diminuita, reftituirla immantinenti, e reintegrarla nel fuo effere. Uno de' Re Angioini medefimi fece fentire, come altrove fi è accennato, ad Urbano VI., che il Papa nulla gli avea dato, che *quattro parole fcritte* nell' inveftitura.

Se poi fi confideri qual fia ftata la mente, e la volontà de' contraenti, legittimi Conquiftatori , e Succeffori del Regno, anche intrinfecamente è nulla ogni promeffa; dappoichè se un di effi si obbliga fenza caufa, l'obbligo è nullo; se fi obbliga per falsa causa, l'obbligo è parimente nullo; e se per errore è indotto ad obbligarfi, come l'errore non può dar mai alcun diritto, ed è come un veleno del contratto, anche l'obbligo è nullo.

L'uffizio adunque del contraente è di offervare quel che ha promeffo, e poteva legittimamente promettere; ma se ha intefo di promettere per divozione, e mera pietà, e l'altro de' contraenti pretende ricevere la promeffa per altro titolo, l'obbligo è essenzialmente nullo.

E finalmente il Principe, il quale deve unicamente attendere all' utilità de' fuoi Popoli, per cui ha l'affoluto po-

tere da Dio, non deve avere altr' oggetto, che la salute de' suoi Popoli, e 'l decoro della sua Corona, e vindicare l' una, e l' altro dalla vergognosa macchia di servitù, e di vassallaggio; giacchè saranno sempre intrinsecamente nulli, qualunque sieno i patti, che si facciano senza titolo, e senza possesso legittimo di colui che si arroga un' immaginario potere, e di colui che fa valere i sognati suoi diritti, non già con modi naturali, e legittimi, ma col mezzo abusivo, ed esecrando della potestà spirituale, e di quelle censure, il cui abuso ha mai sempre deturpata la Santità della Religione, ed ha obbligata la Maestà dell' Impero ad opporvisi sempre per la pubblica tranquillità. Si conservino i limiti dell' una, e dell' altra Potestà, e si dirà sempre, che questi sono i due massimi doni di Dio fatti al Genere Umano (a).

AR-

(a) *Giustin. Nov. VI.* Maxima quidem in hominibus sunt DONA DEI A SUPERNA COLLATA CLEMENTIA, SACERDOTIUM ET IMPERIUM: & illud quidem DIVINIS ministrans, hoc autem HUMANIS præsidens ac diligentiam exhibens: ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam.

ARTICOLO XII.

Si riflette sul giuramento .

IL Papa, e 'l Fiscale fan menzione del giuramento, come se fosse un titolo. Ma fa duopo avvertire, che il giuramento altro non è, che una orazione che si aggiugne alla promessa, per mezzo della quale vuol significare il promissore, ch' egli se non adempisce alla promessa, si rende immeritevole della Divina misericordia.

Il giuramento si è introdotto per far sì, che il promissore esegua la obbligazione contratta con la promessa, e col patto; conciossiachè con tal mezzo si aggiunga maggior *impressione e stimolo* a colui che lo presta, a non violar la fede già data. Nulla a Dio si può nascondere, come volentieri si nasconde agli occhi degli uomini. Sulla considerazione adunque della scienza di Dio, a cui nulla è nascosto, e della potenza, a cui ognuno è soggetto, è diretto il fine, ed è fondata la causa del giuramento. Quindi è, che il giuramento per se stessò nulla aggiugne di più all' essenza dell' obbligazione, che nasce dal patto; imperciocchè il patto è quello, che ci astringe all' adempimento; e 'l giuramento è relativo alla scienza e potenza di Dio vindice, ed ha luo-

go

go nel ſolo caſo, quando il patto ſia lecito. Se poi il patto non ſia, nè possa essere obbligatorio, allora il giuramento non solo ſi conſidera come se non ſi fosse preſtato, che anzi da Papa Innocenzo III. fu chiamato VINCOLO D'INIQUITA' (a). L'effetto adunque del giuramento è quel ſolo, acciocchè l'uomo naturalmente inclinato a violar la fede già data, avesse in se ſtesso una cagione più potente a dover temere la indignazione Divina.

Chiunque vuol eſigere il giuramento, laddove non gli è nascoſta la violazione del patto, e non gli è negata l'azione, ed il potere di farſi adempir la promeſſa, vale lo ſtesso, che fare qualche coſa di più, che ſa meſtieri a conſervare e difendere la propria ragione; e manifeſta piuttoſto l'animo di deſiderare non tanto che venga bene a se, quanto che torni male al ſuo ſimile. Sembra adunque, che il giuramento ſia diretto a provocare l'ira del Sommo Iddio contra coloro, i quali vengono a violar la fede, appunto perchè ſi avviſano di potere isfuggire la pena umana.

Gli Scrittori del dritto pubblico non ſolo ſoſtengono, che nulla vale il giuramento *de re illicita*, ma nè anche *de*

(a) *Cap.* 18. *e* 26. ☧ *de Jurejur.*

de re licita, nel caſo che impediſca un maggior bene morale (*a*).

Gli ſteſſi Pontefici nelle loro lettere decretali hanno dichiarato, che non vaglia il giuramento preſtato *contra utilitatem Eccleſiaſticam*, per la ragione che ne reca Innocenzo III. nel *Cap.* 27. *de Jurejur.*, *quia non juramenta, sed perjuria potius ſunt dicenda*, *quæ contra utilitatem Eccleſiaſticam attentantur*. Ed Onorio III. nel *Cap.* 33. ✕ *de Jurejur.* reſcriſſe, che il Re d' Ungaria avendo fatte alcune alienazioni pregiudiziali al ſuo Regno, e contro l'onore del Re medeſimo, doveva toſto rivocarle, non oſtante il giuramento; poichè **era contrario** all'altro preſtato da quel Re nell'atto della ſua Coronazione, di conſervare illibati i diritti del ſuo Regno, e l'onore della ſua Corona; e perciò come *illecito*, non ſi doveva oſſervare.

Le quali coſe così eſſendo, fa ſtupore come il Papa cotanto eſalti la forza del giuramento ſotto il venerando nome di Religione (*b*), ed il Fiſcale aggiunga, che il Cardinal Orſini in nome di Ferdinando IV. (ſenza dire, che allora era pupillo) preſtò il pieno omaggio, ligio, e vaſſal-

(a) *Grot. Lib. II. Cap.* 13. §. 7.
(b) Jurisjurandi Religio.

sallaggio, e fra l' altro giurò sull' anima del suo Principale (a), che avrebbe adempito a tutte le condizioni apposte nelle lettere di Giulio II., Leone X., ed altri Pontefici, e di Clemente XII.

Che vuol dire, che il Cardinale rivolse il giuramento, che prestò come Procuratore, sull'anima del suo Principale, allora pupillo?

Ma se questo religiosissimo Principe ha più volte contestato, che la prestazione da lui si faceva per mera divozione, e divenuto maggiore non ha ratificato questo tal giuramento; e se ratificato l'avesse, non sarebbe un atto di religione, ma piuttosto un vincolo d'iniquità, perchè proferito, a senso di Roma istessa, contro la pubblica utilità dell' intera Nazione, contro il decoro, e l' essenza della Sovranità, e contro l'esercizio del Sommo Impero; ne seguita necessariamente, che tutto si risolva ad un nulla. Anzi essendosi dimostrato, che il Papa non abbia avuto giammai, nè abbia, nè possa avere alcun titolo del preteso Supremo Dominio sulle Sicilie; e che i pretesi censi, come semplici limosine, si sieno corrisposti a S. Pietro, (come gli corrisposero tutti gli altri Principi, i quali, avendoli voluto Roma preten-

(a) Juravit in animam dicti sui Principalis.

tendere a titolo di tributo, cessarono dal pagargli, siccome cessarono i Sovrani della Sicilia Ulteriore); oggi che il Fiscale della Reverenda Camera ha preteso, che il censo, il palafreno, e le recenti sollennità si debbano in ricognizione del supremo vero e diretto Dominio sulle Sicilie, il Re di Napoli è nel preciso dovere di togliere siffatta limosina: dappoichè essendo stata gratuita la prestazione per parte dell' offerente, e volendosi far mutar natura da chi la riceve, deve cessar di fatto qualunque solita convenienza di proseguirla, e l'offerente è nella necessità di abolirla per non oltraggiare i suoi dritti, e de' suoi successori.

ARTICOLO XIII.

Rimedii, e Consigli.

I.

NOn vi ha cosa, che abbia tanta forza sullo spirito umano, quanto la RELIGIONE. Uno degli antichi Filosofi alla richiesta fattagli, *qual fosse la cosa la più potente?* rispose, *la Religione*. Ed in vero quanto ella non ha fatto di male, o di bene alle Società civile, secondochè è stata fal-

ſa, o vera? Quale abuſo non ne fecero i Gentili? E quanto di utilità non ha recato all' umanità la Noſtra Criſtiana? Eppur queſta iſteſſa, quantunque Divina, vera, e la più naturale all'uomo, quando vien maneggiata con abuſo, e ſi vede introdotto il fatto dell' uomo in quello di Dio, chi non ſa in quale cataſtroſe di mali non ha avvolto il genere umano?

Queſto abuſo è affatto contrario allo ſpirito di eſſa, ed al fine del ſuo Divino fondatore; giacchè ella è fondata ſulla carità, che produce la ſantità, e la pace; ed alla carità è rivolta tutta la legge, e i Profeti (a).

Per mantenere queſta pace con la unione de' cuori in iſpirito ed in verità per mezzo di una ſteſſa fede, ha le armi ſue la Criſtiana Religione, e queſte ſono meramente ſpirituali, che generalmente ſi comprendono ſotto nome di CENSURE.

Chi abuſa di queſte armi per rivolgerle ſulla temporalità, queſto abuſo di Poteſtà tanto è più deteſtabile, quanto è più potente, ed ha prodotto ne' paſſati calamitoſi tempi una deſolazione del Genere umano.

Il Fiſcale della Camera Apoſtolica ſi proteſta contro la mora,

(a) *Matth. XXII. 40.*

mora, e la mancanza del Re delle Sicilie, e mette avanti le Sanzioni contenute nelle Bolle di Giulio II., di Leone X., e de' Succeſsori.

Riflettiamo ſopra queſte tali Sanzioni Pontificie. Quali ſono? Scorſo il primo termine di due meſi, la *ſcomunica*: ſcorſo il ſecondo termine di altri due meſi, *l'interdetto del Regno di quà del Faro*: e ſcorſo il terzo termine e gli altri due meſi proſſimi, la *devoluzione*.

Che fa il Succeſſor di S. Pietro in ſentire tal proteſta, e domanda? L'ammette, la riceve, l'accetta. Ma il Papa non avea detto nella ſua Allocuzione, che il debito del Regno temporale non ſi dee confondere coi dritti di diverſa ſpecie, cioè con le coſe ſacre e totalmente Eccleſiaſtiche inſite alla dignità Pontificia (*a*)? Che ha che fare adunque il preteſo debito del Regno temporale con le ſcomuniche, e cogl'interdetti? Ritorni S. Pietro, e S. Paolo con tutti gli Apoſtoli, venga un Angelo dal Cielo, ed evangelizzi

L 2 que-

(a) *Parole dell'Allocuzione*. Quapropter quod ad homagium, censumque una cum conventis sollemnitatibus subtractum spectat, Regis religionem excitabimus, ac ipsi præ oculis ponemus *temporalis Regni debitum* Sacramento firmatum, semperque præſtitum, cum diversi generis juribus, nimirum *sacris, ac prorsus Ecclesiaſticis Pontificiæ insitis dignitati non esse confundendum*.

questa nuova Dottrina , contro la vera immutabile Dottrina di Cristo, che si farà? Ricordiamo quanto disse S. Paolo con quelle memorande parole , che volle scolpite sul cuore de' Cristiani . „ Ma quando anche Noi , od un Angelo del „ Cielo evangelizzi a voi oltra quello che abbiamo a voi „ evangelizzato, sia ANATEMA (a).

Lo spirito adunque della Religione, la verità Evangelica, e la voce degli Apostoli, e de' PP. della Chiesa smentiscono l'arroganza Fiscale. Chi dice *Fisco*, dice *patrimonio*: chi dice *patrimonio*, dice cosa *temporale*: chi dice *cosa temporale*, esclude la *Potestà delle Chiavi*, diretta al Regno de' Cieli: e chi si prevale di questa Potestà per rivolgerla all' acquisto temporale, fa un abuso esecrando, e proscritto , e fa una piaga alla Santità della Religione , distruggendone il fondamento, qual' è la carità, e togliendo la pace all' Universo. Infiniti sono i luoghi de' PP. , degli stessi Pontefici, e de' zelanti Cattolici , che declamarono , declamano, e declameranno contro questo abuso, il quale avendo fatto gemere per tanto tempo e popoli intieri, e Principi sotto il peso di una ingiusta oppressione , tanto più

gra-

(a) *Ad Gal. I.* 8. Sed licet Nos , aut Angelus de Cælo evangelizet vobis, præter quam quod evangelizavimus vobis, ANATHEMA SIT.

grave, quanto più dura, non dà, nè può dare alcun dritto all' oppressore di perpetuarlo: anzi per lo contrario può l'oppresso in qualunque tempo, e semprecchè gli riesce, reclamarne, e liberarsene (a).

Or avendo Dio posto nelle mani del Principe le armi temporali, per difendere dalle sorprese altrui lo Stato, la Sovranità, li dritti, e l' onore della sua Nazione; oggi che il Fisco Apostolico, o sia il Patrimonio temporale ha preteso valersi delle armi spirituali per usurparsi l' assoluta, ed indipendente Sovranità delle Sicilie, nell' atto che ha deturpata la Santità della Religione con l' abuso delle chiavi spirituali, distruggendone la carità; ha offesa la Maestà del Trono, ha turbata la pace di un Regno, ed ha quindi dato giusto motivo al *Sovrano* di far uso delle sue armi, e del potere temporale. Quale sarà il rimedio per riparare un tanto eccesso, che quante volte ne' passati tempi si è ardito di commettere, ha prodotto scandali, ha lacerata la Chiesa nel suo seno, ed ha cagionato sempre guerre, rovine, desolazioni, e morte?

Can-

(a) *Rebuff. in proem. de Unionib. Bald. in L. 2. C. de Ep. Aud.* Abusus perpetuo, & continuo gravat, ideoque ab eo in perpetuum appellatur.

Cancelli il Fiscale la sua protesta , venga a piedi del Trono a render conto dell' abuso fatto delle chiavi di Pietro , ed attenda dalla Clemenza di un Principe pio e religioso , dopo una pubblica emenda , il perdono .

II.

SIccome il decoro Pontificio consiste nella SANTITA', sotto il cui sublime carattere è venerato il Capo visibile della Chiesa Cattolica ; così il decoro del sommo Impero consiste nella MAESTA'. Considerata una Nazione come un corpo politico , il cui Sovrano sia il Capo , non v' ha dubbio , che la Chiesa è nello Stato , e non già lo Stato è nella Chiesa . Considerata poi la Chiesa nell' ordine sopranaturale , come un corpo mistico , riunita per la fede al vero Capo, ch' è Gesù Cristo , ed alla S. Sede Apostolica , come centro di unità della Fede Cristiana , il Papa , che siede sulla Cattedra di Pietro , si venera da' Cattolici come Capo visibile .

Se si tratta di regola di Fede , conviene che tutt' i Cattolici , per esser tali , sieno uniti al suo centro , che , come si è detto , è la S. Sede . Ma se avvenga talvolta , che lasciato l'ordine sopranaturale , si rivolga colui , che presiede al

al Miniſtero, contro la Poteſtà temporale del Principe, e contro i dritti fondamentali de' Principati, laſciando il carattere di Santità nel ſolo nome, ed aſſumendo quello di Maeſtà non già del proprio ſtato, ma degli ſtati altrui, allora s'inoltra ad un tale abuſivo ecceſſo, che non ſi può oltre imaginare. Chi dice *Sacerdozio*, non dice *Impero*, e chi dice *Impero*, non intende il *Sacerdozio*.

Ciò poſto, quale altro rimedio opportuno vi ſarà, per far sì, che il Sommo Sacerdote ſi ritenga ne' limiti ſuoi, e non metta il Sovrano, vindice e cuſtode della Sovranità e della tranquillità pubblica, nelle circoſtanze di vendicare il ſuo dritto? Forza è, che *ritratti con la ſteſſa ſolennità quel che gli ſi è fatto pronunciare da' ſuoi adulatori, e Miniſtri, e dal Popolo* non bene educato ne' doveri della Religione, e nel riſpetto dovuto a' Principi, che ſono i Protettori e garanti della ſua vera grandezza ſpirituale. In tal maniera ſi ſalda la piaga fatta alla Santità della Religione, ed alla Maeſtà del Trono.

Nè ſi dica che ciò non convenga al decoro di un Papa. Queſto appunto conviene al Papa, come Papa. La voce della Religione è queſta. Si convengono unicamente alla Santità, altrimenti non avrebbero il carattere di Santità, le virtù praticate da Criſto, e dagli Apoſtoli: dap-

poichè

poichè nella Santità del Papa dee risplendere in grado sublime, com'è sublime il suo posto, l'umiltà, la carità, la rassegnazione. Questo fece l'Uomo Dio, il quale fondò tutto il decoro della Santa sua Religione nell'umiltà, nel fuggire il Regno terreno (*a*), nell'ubbidire alle Leggi del Principato, nel non voler nulla possedere fino a non avere dove posasse il divino suo Capo (*b*), nell'autorizzare la Dottrina col suo esempio, e nel dire avanti al Magistrato, a cui volle esser presentato, ed interrogato, che IL SUO REGNO NON ERA DI QUESTO MONDO (*c*).

La Religione, che predicò, tutto era un fondo di carità e di pace. Disse agli Apostoli, *andate*, *insegnate*; ma non disse mai, *comandate*: anzi disse. ,, Mettete in pra- ,, tica tutto ciò, che vi ho imposto. I Principi della ,, Terra sederanno sul Trono della Maestà temporale, e do- ,, mineranno; ma VOI NON COSI' (*d*) ,,. E quando disse; *sarete*

Mi-

(a) *Joann.* VI. 15. Jesus ergo cum cognovisset, quia venturi essent, ut raperetur, & FACERENT EUM REGEM, fugit iterum in montem ipse solus.

(b) *Luc. IX.* 58. Dixit illi Jesus. Vulpes foveas habent, & volucres Cœli nidos: filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.

(c) *Joan. XVIII.* 36. REGNUM MEUM NON EST DE HOC MUNDO; si ex hoc Mundo esset Regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judæis; nunc autem Regnum meum non est hinc.

(d) *Matth. XXVIII.* 18. *Marc. X.* 42.

Ministri, *sarete Servi*, intese di veri Servi, e Ministri; e come Pastori, e veri Pastori che dovessero nello stesso tempo servire effettivamente nel pascere, non già nel dominare il grege, e l'ovile di Cristo.

Ecco in che consiste il vero decoro della Santità Pontificia. Questo è quell'unico decoro, che deve animare il Sacerdozio; questo farà, che il loro esempio fruttifichi nella vigna del Signore, e sull'esempio della loro condotta resti colle opere ravvivata la Fede; e se sempre con la Fede saremo per Divina grazia uniti al Capo invisibile e celeste, ed alla *S. Sede*, come al centro di unità, si rivesta il Capo visibile della vera sua Dignità, e coll'esempio di una pubblica ritrattazione restituisca il decoro alla Santità della Chiesa, e di quella Cattedra, fondata sull'umiltà, sulla carità, e sulla pace; avendo anche in ciò, come accennammo nell'Art. V. (p. 30.), l'esempio del suo antecessore Clemente V., il quale cancellò e rase tutto quello, che d'ingiurioso alla Sovranità aveva ardito Bonifacio VIII. di proferire.

CONCHIUSIONE.

Ecco per ora quante riflessioni mi ha suggerito la lettura dell' Allocuzione e della Protesta. Il bene della Religione, la sua Santità, il vero splendore della festa di S. Pietro, l' esempio, e la Dottrina di Cristo, la tradizione Apostolica, lo zelo de' PP. della Chiesa di tutt' i tempi, la giustizia naturale, il dritto delle Genti, l' essere della Sovranità, l' obbligo de' Sovrani, ed i loro esempi smentiscono il contenuto dell' uno, e dell' altro foglio, e ne chieggono una pubblica ritrattazione ed emenda. Ma o quante altre cose si potrebbero aggiugnere, che una sì vasta materia ci appresta! Per otto secoli i Papi stessi inculcavano l' ubbidienza a' Principi temporali, ancorchè traviassero dal diritto sentiero (a). Anche dopo tal tempo molti Pontefici pressochè si contennero ne' limiti loro. Chi crederebbe poi che Roma nel

Se-

(a) *Anast. in Vit. Gregor. II.* Cognita Imperatoris Leonis Isaurici nequitia, omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, & Constantinopolim ducerent. Sed compescuit tale consilium Pontifex, & ne desisterent ab amore, vel fide Romani Imperii, admonebat.